

LUISS 

Corso di laurea in Scienze Politiche

Cattedra di Diritto Internazionale

Israele e Palestina: Questioni di diritti umani al vaglio della Corte Internazionale di Giustizia

Prof. Pietro Pustorino

RELATORE

Daniela Vladoiu – 094932

CANDIDATO

Anno Accademico 2022/2023

Indice

INTRODUZIONE..... Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPITOLO 1 – LE CONDOTTE ISRAELIANE IN PALESTINA ALLA LUCE DELLA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI..... 4

1.1	Premessa.....	4
1.2	L'occupazione dei territori palestinesi.....	5
1.3	L'alterazione della composizione demografica della città di Gerusalemme	8
1.4	Le politiche discriminatorie poste in essere da Israele.....	11
1.4.1	Intervento della relatrice speciale Francesca Albanese sulla situazione dei diritti umani in Palestina	11
1.5	Conclusioni.....	14

CAPITOLO 2 – LE RICHIESTE DI PARERE CONSULTIVO ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA 16

2.1	Premessa.....	16
2.2	Il parere consultivo del 9 luglio 2004.....	17
2.2.1	Profili di diritti umani nella questione del Muro in Palestina	17
2.2.2	Conseguenze ed effetti del parere nei territori occupati.....	21
2.3	(Quasi) Vent'anni dopo : la richiesta di parere consultivo del 17 gennaio 2023.....	23
2.3.1	Premesse alla risoluzione dell'Assemblea Generale 77/247 del 30 dicembre 2022.....	23
2.3.2	Il dossier trasmesso dal Segretario dell'ONU: analisi in punto di diritto	26
2.4	Conclusioni.....	31

CAPITOLO 3 – IN ATTESA DELLA RISPOSTA DELLA CORTE: CRITICITÀ E PROSPETTIVE NEL DIBATTITO SUL TEMA 32

3.1	Premessa.....	32
3.2	Le politiche discriminatorie nelle fonti internazionali: spunti dottrinali.....	32
3.3	Rilievi dalla giurisprudenza internazionale: il caso Qatar c. Emirati Arabi	36
3.4	Violazione dei diritti umani fondamentali o legittima difesa dello stato?.....	40
3.5	Conclusioni.....	44

CONCLUSIONI..... 45

BIBLIOGRAFIA 47

SITOGRAFIA 53

INTRODUZIONE

“To deny people their human rights is to challenge their very humanity”, Nelson Mandela.

Il conflitto tra Israele e Palestina è un conflitto pluridecennale che ha sollevato negli anni un dibattito molto acceso sulle questioni concernenti i diritti umani nei territori palestinesi occupati. Fin dalla sua occupazione nel 1967, Israele ha perseguito una serie di condotte che sono state ritenute un’ingiustificata violazione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

A livello internazionale, i documenti chiave relativi ai diritti umani sono: la Dichiarazione Universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948 e la IV Convenzione di Ginevra del 1949.

La Dichiarazione Universale dei diritti umani nasce con l’obiettivo di cambiare il mondo: evitare che le atrocità della Seconda Guerra Mondiale non si ripetessero. La Dichiarazione afferma *“All human beings are born free and equal in dignity and rights”*¹, riconoscendo l’uguaglianza e l’inalienabilità dei diritti. Inoltre, enuncia una serie di diritti e libertà che spettano a tutti gli esseri umani *“without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”*.²

La dichiarazione è considerata come la base del diritto internazionale dei diritti umani. Ciò significa che i suoi principi e valori universali hanno ispirato una serie di trattati internazionali, come ad esempio il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e la Convenzione contro la tortura.

Il secondo documento che tutela i diritti umani è la IV Convenzione di Ginevra del 1949. Questa appartiene alla sfera delle norme del diritto internazionale umanitario.

Mentre il diritto internazionale dei diritti umani tutela i diritti dei civili in tempo di pace, la IV Convenzione di Ginevra tutela i diritti di persone civili coinvolte in un conflitto armato.³ Nello specifico, l’articolo 3 contiene un insieme di divieti inderogabili in qualsiasi circostanza: *“a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; b) taking*

¹ Vedi, art. 1 della Dichiarazione Universale dei diritti umani.

² *Ivi*, art. 2.

³ Vedi, IV Convenzione di Ginevra del 1949.

*of hostages; c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples”.*⁴

Chi garantisce il rispetto dei diritti umani? Le Nazioni Unite dispongono di numerosi organi, come l'Alto commissariato per i diritti umani e il Consiglio dei diritti umani, che hanno il compito di monitorare la corretta applicazione delle Convenzioni sui diritti umani, nonché esaminare specifiche situazioni sui diritti umani in determinati Stati. Ai sensi della carta delle Nazioni unite, le competenze in materia di diritti umani spettano anche all'Assemblea Generale che può formulare decisioni e raccomandazioni agli Stati membri, e al Consiglio di Sicurezza, il quale può indagare in caso di gravi violazioni di diritti umani.

Inoltre, un ruolo di grande importanza dal punto di vista giuridico spetta alla Corte Internazionale di Giustizia. Essa riveste il ruolo di “principale organo giudiziario delle Nazioni Unite”⁵ con competenza contenziosa, quando risolve le controversie tra Stati⁶, e con funzione consultiva, quando le vengono chiesti pareri su determinate questione da parte di organi autorizzati⁷.

Come si vedrà nelle prossime pagine, nel conflitto israelo-palestinese, l'Assemblea Generale si è trovata a dover richiedere due volte il parere consultivo della Corte.

Il primo coinvolgimento della Corte sul tema è avvenuto tra il 2003 e il 2004 in conseguenza della costruzione del c.d. “muro della vergogna” in Palestina. In particolare, il 9 luglio 2004 la Corte si è espressa con un parere con cui è stato inquadrato lo status legale della Palestina e dei territori occupati, fornendo dei punti di analisi anche in tema di violazioni dei diritti umani. Nonostante le conclusioni della Corte sul tema, e le raccomandazioni per arrivare ad una corretta applicazione del diritto internazionale, Israele ha deciso di non conformarsi pienamente al parere del 2004, visto il carattere non vincolante di quest'ultimo.

Con l'aggravarsi del regime di occupazione, l'Assemblea Generale ha deciso di richiedere il 30 dicembre 2022, con la risoluzione 77/400, un nuovo parere consultivo alla Corte. La nuova richiesta di parere è stata incentrata, questa volta, sulle possibili violazioni dei diritti umani poste in essere da Israele. Il procedimento di analisi della questione da parte della Corte è ancora in fase di elaborazione, ma già dalla raccolta di documenti che formeranno il fascicolo su cui si baserà l'opinione della Corte, è possibile trarre degli spunti interessanti.

⁴ *Ivi*, art. 3.

⁵ Vedi, art. 92 della Carta delle Nazioni Unite.

⁶ Vedi, art. 36 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

⁷ *Ivi*, art. 65.

Da qui muove il presente elaborato.

Nei successivi Capitoli si indagheranno anzitutto le ragioni che hanno portato l'Assemblea Generale al duplice coinvolgimento della Corte, attraverso la lente di analisi della tutela dei diritti umani.

Si analizzerà come durante i 56 anni di occupazione, lo Stato di Israele abbia dato luogo a numerose controversie relative ai diritti umani, che riguardano questioni come l'occupazione dei territori palestinesi, la costruzione di insediamenti, la libertà di movimento, l'uso della forza e il trattamento delle popolazioni civili coinvolte. Tutto per perseguire il suo obiettivo di creare uno Stato a maggioranza ebraica imponendo un regime discriminatorio di *apartheid* sulla popolazione palestinese.

Si procede, in seguito, con un'analisi sulle differenze tra le due richieste dei pareri consultivi della Corte, per stabilire se le azioni israeliane siano conformi al diritto internazionale e alle convenzioni pertinenti. Verranno pertanto analizzate le implicazioni legali scaturite in particolare dall'applicazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e le conseguenze che ne derivano.

Infine, si fornirà una disamina della possibile risposta della Corte sul nuovo parere riguardo la legittimità delle condotte israeliane. A questo proposito verranno analizzate le politiche discriminatorie adottate da Israele alla luce del diritto internazionale, richiamando anche un caso giurisprudenziale a cui la Corte potrebbe far riferimento nel parere. Si conclude con l'analisi di un dibattito sulla liceità della legittima difesa rivendicata da Israele come giustificazione in relazione alle violazioni dei diritti umani nei territori occupati.

CAPITOLO 1 – LE CONDOTTE ISRAELIANE ALLA LUCE DELLA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

1.1 Premessa

Con la risoluzione n. 181 del 1947⁸, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite divise l'area geografica compresa tra Mar Mediterraneo, Egitto, Mar Morto, Giordania e Libano in uno Stato ebraico: Israele, uno Stato arabo: la Palestina, e una zona sotto amministrazione ONU: Gerusalemme. L'iniziativa tuttavia non venne accolta con favore dalla popolazione araba. Ne seguì una crisi politica e militare che sfociò in un primo conflitto armato nel 1956 e poi ancora nella c.d. Guerra dei sei giorni del 1967. In tale occasione, lo Stato di Israele conquistò militarmente i territori della Cisgiordania – compresa Gerusalemme Est – e la Striscia di Gaza, che presero il nome di Territori Palestinesi Occupati (TPO).

Nei decenni seguenti, Israele ha perseguito una strategia nota come “*seize and settle*”⁹, testualmente sequestra e stabilisciti, provocando gravi dubbi sulla legittimità delle sue condotte alla luce del diritto internazionale.

Il presente Capitolo si prefigge dunque lo scopo di analizzare in punto di diritto le vicende fattuali che – proprio sotto il profilo della legittimità internazionale – hanno portato al duplice coinvolgimento della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Una prima volta, con la richiesta sfociata nel parere consultivo del 9 luglio 2004. Una seconda volta, con la richiesta presentata il 17 gennaio 2023 e tuttora in attesa di una pronuncia.

Prima di affrontare tale coinvolgimento della CIG, occorre fornire una disamina nei seguenti paragrafi delle condotte israeliane attuate nei TPO, vagliando - in particolare - il rispetto delle norme internazionali in tema di tutela dei diritti umani.

Si inizierà con la definizione di occupazione del regime di Israele inquadrata nella legge sull'occupazione¹⁰ per poi soffermarsi sull'applicazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, chiarendo le eventuali violazioni.

⁸ G.A. Res 181 (II), U.N. Doc. A/RES/181(II) (Nov. 29, 1947).

⁹ Moshe Sharet [Shertok], *Political Diary B* (Tel Aviv: Am Oved, 1968 [1937]), 173, 175.

¹⁰ “La legge sull'occupazione è un ramo del diritto internazionale umanitario e regola l'occupazione parziale o totale di un territorio da parte di un esercito ostile. Le disposizioni che regolano l'occupazione possono essere trovate nei Regolamenti dell'Aia del 1907, nella IV Convenzione di Ginevra del 1949 e nel I Protocollo aggiuntivo del 1977”. ICRC,

Nel secondo paragrafo si tratterà l'alterazione demografica della città di Gerusalemme e, quindi, la strategia di Israele di raggiungere e preservare una maggioranza ebraica nei territori occupati, con la c.d. "pulizia etnica"¹¹, ovvero una pratica che prevede una serie di azioni contro il popolo palestinese, tra cui espropriazioni e trasferimenti.

Infine, nell'ultimo paragrafo verranno presentate le politiche discriminatorie adottate dallo Stato di Israele, le quali si traducono in un regime di apartheid, volto ad accrescere il proprio potere nei territori occupati, dal punto di vista della relatrice speciale Francesca Albanese.

1.2 L'occupazione dei territori palestinesi

L'istituto dell'occupazione è regolato dalle norme sui conflitti armati internazionali. Le prime regole scritte si trovano nel Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aia del 1907 riguardante le leggi e gli usi della guerra terrestre¹².

Per occupazione militare si intende la presenza della forza militare nel territorio di uno Stato¹³. Di conseguenza, l'occupazione implica il controllo effettivo dell'esercito invasore, il quale impone la propria sovranità in maniera stabile¹⁴. Inoltre, secondo la legge sull'occupazione belligerante¹⁵, l'occupazione è considerata una situazione transitoria, ovvero destinata a concludersi durante il conflitto e temporanea.

Come chiarisce anche il Comitato Internazionale della Croce Rossa:

Contemporary challenges to IHL – Occupation: overview, 2012. Vedi, <https://www.icrc.org/en/document/occupation> [ultimo accesso 20/08/2023].

¹¹ Ahmad Qabaha and Bilal Hamamra, *The Nakba Continues: The Palestinian Crisis from the Past to the Present*, Janus Unbound: Journal of Critical Studies, vol. 1, no. 1 (Fall 2021), pp. 30-42.

¹² *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*, conclusa il 18 ottobre 1907 ed entrata in vigore il 26 gennaio 1910. Come la Corte internazionale di giustizia ha avuto modo di riaffermare, queste regole hanno assunto natura consuetudinaria e sono pertanto suscettibili di applicarsi anche a Stati che non le hanno espressamente accettate (cfr. Corte internazionale di giustizia, *The Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, parere del 9 luglio 2004).

¹³ Gershon Shafir, *A half century of occupation. Israel, Palestine, and the World's Most Intractable Conflict*, University of California Press, 2017.

¹⁴ Vedi, art. 42-43, *IV Convenzione di Ginevra*.

¹⁵ Secondo la legge dell'occupazione esistono due tipi di obblighi spettanti all'esercito che prende il controllo di una terra nemica durante un conflitto armato: l'obbligo di rispettare gli abitanti del territorio e i loro diritti e l'obbligo di rispettare i diritti sovrani del governo destituito. Eyal Benvenisti, *The International Law of Occupation*, 1993.

“[...] the occupation of territory in wartime is essentially a temporary, de facto situation, which deprives the occupied Power of neither its statehood nor its sovereignty; it merely interferes with its power to exercise its rights. That is what distinguishes occupation from annexation [...].”

Inoltre, la potenza occupante ha il dovere di preservare lo *status quo ante* nei territori occupati. Questa responsabilità è prevista nella legge sull'occupazione, nonché all'art. 43 del Regolamento dell'Aia che impone all'occupante, oltre a mantenere un ordine pubblico e la sicurezza, il rispetto *“unless absolutely prevented, the laws in force in the country”*. Secondo la dottrina, la clausola *“unless absolutely prevented”* consentiva all'occupante di sottrarsi a questo vincolo nel caso in cui fosse necessario a garantire la propria sicurezza o quella delle truppe occupanti.¹⁶ Appellandosi a questa clausola di esclusione, Israele ha sostenuto in più occasioni di agire in legittima difesa, rispondendo ad attacchi terroristici lanciati verso città e popolazione israeliane. Si tratterebbe dunque nell'interpretazione israeliana di condotte necessarie per difendere la propria sicurezza e identità statale.¹⁷ Sulla legittimità di tale interpretazione rimane aperto il dibattito. Tuttavia, come verrà analizzato nel prossimo Capitolo, su altre condotte israeliane come la costruzione di un muro, si è arrivati già ad un giudizio da parte della Corte Internazionale di Giustizia che ne ha escluso la legittimità sulla base di un'applicazione dell'istituto della legittima difesa.

Per quanto riguarda i principali strumenti del diritto umanitario, la IV Convenzione di Ginevra del 1949¹⁸ disciplina le regole di comportamento durante i conflitti armati ed in caso di occupazione militare, insieme ai due protocolli aggiuntivi. Questi strumenti introducono una serie di limiti per la potenza occupante, al fine di salvaguardare i diritti della popolazione locale. Mentre l'art. 43 del Regolamento dell'Aia impone l'obbligo di rispettare le leggi in vigore nel territorio occupato, l'art. 64 della IV Convenzione di Ginevra consente la deroga del diritto vigente quando contrasti con l'adempimento degli obblighi umanitari dell'occupante nei confronti della popolazione civile¹⁹.

Le norme di diritto umanitario non rappresentano l'unico insieme di regole applicabili in caso di occupazione. L'occupante ha il dovere di rispettare le norme sui diritti umani. L'applicabilità delle norme di diritto umanitario e quelle sulla tutela dei diritti umani, tuttavia, non è sempre chiara. Infatti, ci sono casi in cui alcuni diritti si annoverano alla sfera del diritto umanitario o a quello dei diritti umani, oppure ad entrambi.²⁰

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ A. Annoni, *L'applicazione del regime giuridico dell'occupazione nei Territori palestinesi occupati*, DEP n. 13-14, 2010.

¹⁸ United Nations, *Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war of 12 august 1949*.

¹⁹ Ad esempio, si pone in contrasto con l'art. 27 della IV Convenzione di Ginevra sullo statuto e trattamento delle persone protette, *“[...] le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte belligerante nel cui potere si trovano, con gli stessi riguardi, senza alcuna distinzione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche”*.

²⁰ Vedi A. Annoni, *op. cit.*, pp. 166.

Nelle circostanze di c.d. duplice applicazione di tali regimi normativi, secondo la dottrina dovrebbe prevalere il diritto umanitario come *lex specialis*²¹. Ciò in quanto le sue norme, a differenza di quelle sulla tutela dei diritti umani, hanno come ambito di applicazione una situazione particolare – un conflitto armato – e sono volte alla speciale protezione di persone civili a cui deve essere garantita una tutela ancor più forte proprio perché coinvolte in una guerra²².

Questa teoria trova conferma nei due pareri consultivi della Corte internazionale di Giustizia, in merito alla liceità della minaccia e dell'uso delle armi nucleari ed alle conseguenze della costruzione di un muro nei Territori Palestinesi Occupati, il quale verrà analizzato nel prossimo capitolo.

In entrambi i pareri, la Corte qualifica il diritto umanitario come principio guida all'interpretazione delle norme internazionali. Nel parere sull'uso delle armi nucleari, ad esempio, la Corte utilizza il diritto umanitario per stabilire quando, in caso di conflitto armato, l'uccisione di un civile può costituire una "privazione arbitraria" della vita, ai sensi dell'art. 6 del Patto sui diritti civili e politici.

Quanto all'occupazione dei territori palestinesi, Israele ha sempre contestato l'applicabilità della IV Convenzione di Ginevra, sottolineando che i TPO non sono "*territory of a High Contracting Party*"²³ della Convenzione. Specificatamente, si fa riferimento all'art. 2, par. 2, ai sensi del quale la Convenzione "si applica solo nel caso di occupazione di territori ricadenti nella sovranità di un'Alta Parte Contraente coinvolta in un conflitto armato".

Israele sostiene che la Giordania era parte della IV Convenzione di Ginevra nel 1967, quando ha avuto inizio il conflitto, tuttavia, "i territori da esso [Israele] occupati in seguito a tale conflitto non ricadevano nell'ambito della sovranità giordana".

La Corte, d'altro canto, ha respinto la tesi di Israele dichiarando che "lo scopo del secondo paragrafo dell'articolo 2 è semplicemente quello di chiarire che, se l'occupazione effettuata nel corso di un conflitto non incontra resistenza, la Convenzione si applica comunque"²⁴.

Infine, un altro argomento che può essere portato alla luce concernente l'applicabilità delle norme sull'occupazione è quello sul regime di occupazione prolungata²⁵. Quando l'occupazione si prolunga nel tempo, l'occupante tende a trasferire parte dei suoi poteri alle autorità locali non provvedendo più ai bisogni della popolazione civile, come previsto dalle norme sull'occupazione, e rischia di immobilizzare il progresso del territorio occupato²⁶.

²¹ Cfr. M. Dennis, *Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation*, in "American Journal of International Law", XCIX, 1, 2005, pp. 119, pp. 132; Y. Dinstein, *The International Law of Belligerent Occupation*, Cambridge University Press, Cambridge 2009, pp. 85.

²² Vedi, art. 4, IV Convenzione di Ginevra.

²³ Y. Dinstein, *The International Law of Belligerent Occupation*, 2009.

²⁴ ICJ Report, 2004.

²⁵ Vedi A. Annoni, *op. cit.*, pp. 171.

²⁶ Vedi Y. Dinstein, *op. cit.*, pp. 116.

A questo proposito, la IV Convenzione di Ginevra stabilisce che, nel caso in cui l'occupazione duri più di un anno, l'occupante non sarà tenuto a rispettare tutte le disposizioni della Convenzione²⁷.

Tuttavia, il I Protocollo del 1977 all'art. 3 sancisce l'applicazione del regime di occupazione fino al momento del ritiro delle truppe straniere. Infatti, Israele applica in Cisgiordania norme della IV Convenzione che non appartengono a quelle dell'elenco indicato dall'art. 6, par. 3.

1.3 L'alterazione della composizione demografica della città di Gerusalemme

Il più grande presupposto della legge sull'occupazione belligerante è che questa non può diventare permanente e in particolare non può portare a un trasferimento della sovranità oppure a un cambiamento dello *status quo* del territorio occupato²⁸.

L'art. 49 della IV Convenzione di Ginevra "*Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive*".

Questo articolo mira a prevenire cambiamenti demografici permanenti o di lungo periodo nei territori occupati, vietando il trasferimento forzato delle persone protette sia all'interno che all'esterno di esso.

Israele, nei suoi 56 anni di occupazione, ha commesso ripetute violazioni dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Alcune di queste violazioni hanno avuto come obiettivo principale proprio l'intenzione di cambiare in modo permanente lo status dei territori occupati. Non a caso, il governo israeliano ha adottato una strategia nota come "*demographic engineering*"²⁹, una pratica volta ad alterare la composizione demografica di un territorio da parte delle autorità, con l'obiettivo finale di "*creat[ing] a Greater Eretz Yisrael [land of Israel] from a strategic point of view, and establish[ing] a Jewish state from a demographic point of view*"³⁰.

²⁷ Ai sensi dell'art. 6, par. 3, della IV Convenzione: "In the case of occupied territory, the application of the present Convention shall cease one year after the general close of military operations; however, the Occupying Power shall be bound, for the duration of the occupation, to the extent that such Power exercises the functions of government in such territory, by the provisions of the following Articles of the present Convention: 1 to 12, 27, 29 to 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 to 77, 143".

²⁸ ICRC, "Contemporary challenges to IHL — Occupation: Overview", June 2012.

²⁹ Paul Morland, *Demographic Engineering: Population Strategies in Ethnic Conflict*, University of London, 2014; ESCWA, *Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid*, 2017, pp. 31.

³⁰ Israeli commander (acting Prime Minister, 1969), Yigal Allon, cited by Robert Friedman, *Zealots for Zion: Inside Israel's West Bank Settlement Movement* (New York, Random House, 1992).

Dunque, da un lato marginalizza gli arabo-palestinesi considerati come “demoni”³¹ e dall’altro cerca di creare uno Stato ebraico.

Nel corso degli anni, la popolazione ebraica è riuscita a raggiungere e oltrepassare quella araba arrivando a circa 7 milioni (73%) di ebrei³² contro i 2 milioni (21%) di arabi, costituendo così la maggioranza. Questo è stato possibile grazie ad una serie di politiche che il governo israeliano ha adottato principalmente nei confronti dei palestinesi. In particolare, ha introdotto nuove politiche volte a prevenire e scoraggiare il ritorno di rifugiati e sfollati a Gerusalemme, revocare il diritto di residenza e la cittadinanza ai cittadini palestinesi, rifiutare la riunificazione familiare tra la *Green Line* e oltre.

Innanzitutto, però, dobbiamo specificare che il regime israeliano ha adottato una strategia di frammentazione geografica e legale in modo da contenere e controllare il popolo palestinese³³. Questo si traduce, oltre che nelle limitazioni delle libertà di movimento all’interno e all’esterno dei territori occupati e nella costruzione del muro, anche con l’espropriazione dalle terre dei palestinesi e la distruzione di proprietà in favore dei coloni israeliani³⁴.

Secondo l’art. 55 della Convenzione dell’Aia del 1907, l’occupante è autorizzato ad un uso limitato della proprietà pubblica. Anche la IV Convenzione di Ginevra vieta la distruzione della proprietà privata e pubblica “*except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations*”³⁵. Israele, in quanto potenza occupante, non può usare le terre e le risorse naturali se non per bisogni militari e di sicurezza oppure a favore della popolazione locale; altrimenti, incorrerebbe in quello che viene definito “*pillage*”, ovvero “saccheggio”, vietato sia dalla Convenzione dell’Aia che dalla IVCG e anche qualificato come crimine di guerra dallo Statuto di Roma della Corte Internazionale di Giustizia³⁶.

³¹ Akiva Bigman, “*Shad demography – metos o metseot*” [Demographic Demon – Myth or Reality], Yesha Council – Judae and Samaria, 24 August 2011.

³² Central Bureau of Statistics, Israel, *The population of Israel*, 2023. Vedi, <https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2023/Israel-Independence-Day-2023.aspx> [ultimo accesso 24/07/2023]

³³ Al shabaka, The palestinian policy network, *Israeli Demographic Engineering Across Colonized Palestine*, Feb. 14, 2023, al sito <https://al-shabaka.org/labs/israeli-demographic-engineering-across-colonized-palestine/> [ultimo accesso 24/07/2023]; A/77/356 (2022); ESCWA, *Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid*, 2017, pp. 37-48.

³⁴ Amnesty International, *Chapter 3: Israeli settlements and international law*, 2017, al sito <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-3-israeli-settlements-and-international-law/> [ultimo accesso 24/07/2023]

³⁵ NRC, *The legal status of East Jerusalem*, 2013.

³⁶ Amnesty International, *op. cit.*

Tornando alle nuove politiche introdotte, interessante è quella sulla revoca della residenza ai cittadini palestinesi. Questi nel 1967 hanno ricevuto lo status di residenza permanente³⁷ che seppur molto simile alla cittadinanza, in realtà differisce in alcuni aspetti nel diritto interno israeliano. Ad esempio, se un cittadino che gode dello status di residente permanente si stabilisce in un altro paese perde questo status in Israele, mentre un cittadino manterrebbe lo stesso la cittadinanza³⁸.

Inoltre, un cittadino residente permanente può, a determinate condizioni, tra cui soprattutto giurare fedeltà allo Stato di Israele, ricevere la cittadinanza israeliana. Tuttavia, la maggior parte dei palestinesi si sono rifiutati e, in qualità di persone protette secondo il diritto internazionale umanitario, Israele non può forzare loro a richiedere la cittadinanza o costringere a giurare fedeltà ad esso³⁹.

La politica israeliana sulla revoca della residenza è nota come “*quiet deportation*”⁴⁰ ed è basata sulla politica “*centre of life*”, per cui lo status di residente permanente può essere revocato se il Ministro degli Interni determina che il “centro della vita” di un individuo si è trasferito fuori da Israele⁴¹.

Tale revoca è una privazione del diritto dei palestinesi a continuare a vivere nelle loro case con il rischio di essere deportati, in contraddizione con l’art. 49 della IVCG, in quanto Israele ha privato i palestinesi del loro status di persone protette⁴².

Secondo l’art. 13(2) della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948): “*Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country*” e ancora l’art. 12(4) della Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici (1966) sancisce: “*No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country*”.

Quanto all’art. 49 della IVCG, il trasferimento dei cittadini della potenza occupante nei territori occupati è vietato senza alcune eccezioni. In questo caso, gli insediamenti dei coloni israeliani non sono legati a necessità di sicurezza quanto soprattutto al solo obiettivo di stabilire gli ebrei israeliani nei territori occupati. Ai sensi dello Statuto di Roma della CIG, “*transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the*

³⁷ HCJ 282/88 *Mubarak Awad v. Prime Minister of Israel*, (1988).

³⁸ Secondo l’articolo 11(C) e l’articolo 11A del *Entry into Israel Regulations*, 5734-1974, Israeli Collection of Regulations No. 3201, 18 Luglio 1974, p. 1517 un residente permanente si considera stabilito all’estero se lui o lei 1) ha vissuto per più di sette anni in uno stato estero; 2) ha ricevuto lo status di residente permanente in uno stato estero; oppure 3) è diventato un cittadino di uno stato estero. È importante sottolineare che Israele considera la Cisgiordania e la Striscia di Gaza come “stato estero”.

³⁹ Vedi, art. 45, Regolamenti dell’Aia.

⁴⁰ B’Tselem and HaMoked: Center for the Defence of the Individual, *The Quiet Deportation: Revocation of Residency of Palestinians in East Jerusalem*, April 1977. Vedi, https://www.btselem.org/publications/summaries/199704_quiet_deportation [ultimo accesso 25/07/2023]

⁴¹ Al shabaka, The palestinian policy network, *op. cit.*

⁴² Quigley, “*Jerusalem: The Illegality of Israel’s Encroachment*”, The Palestine Yearbook of International Law Vol. 9, 19, 1996/1997 p. 34.

deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory” costituisce un crimine di guerra.

Gli insediamenti sono considerati a tutti gli effetti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come illegali. La risoluzione 2334 del 2016 ribadisce la richiesta del Consiglio di Sicurezza⁴³ a Israele di cessare tutte le attività di insediamento dei TPO.

1.4 Le politiche discriminatorie poste in essere da Israele

1.4.1 Intervento della relatrice speciale Francesca Albanese sulla situazione dei diritti umani in Palestina

Le sistematiche politiche discriminatorie di Israele nei confronti della popolazione palestinese hanno portato ad avanzare l'ipotesi che Israele stia ponendo in essere il crimine di *apartheid*⁴⁴. Amnesty International, infatti, affermò nel 2022: *“Israel has perpetrated the international wrong of apartheid, as a human rights violation and a violation of public international law wherever it imposes this system”*⁴⁵.

Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale all'art. 7 definisce il crimine di *apartheid* come:

“inhumane acts ... committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime.”

Le azioni inumane a cui si riferisce sono *“deportation or forcible transfer of population”* e *“persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender ... or other [inadmissible] ground”*⁴⁶.

Si tratta di un sistema condannato da diverse convenzioni e trattati internazionali.

⁴³ UNSC 465/1980, consultabile al sito <https://digitallibrary.un.org/record/11767/?ln=en> [ultimo accesso 27/03/2023]

⁴⁴ International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, GA Res. 3068, 30 November 1973, at 75.

⁴⁵ Amnesty International, *Israel's Apartheid against Palestinians* (London, 2022), al sito <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/> [ultimo accesso 27/07/2023]

⁴⁶ Ran Greenstein, *Israel, Palestine, and Apartheid*, University of the Witwatersrand, South Africa, pp. 73-92.

Da un lato, il divieto di apartheid ha acquisito lo status di norma di diritto internazionale consuetudinario⁴⁷, vuol dire che si applica a livello universale, indipendentemente dal fatto che uno Stato abbia o meno ratificato una convenzione che proibisce l'apartheid.

D'altro canto, dobbiamo distinguere tra diritto internazionale sui diritti umani e diritto internazionale umanitario. Il primo fa riferimento alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione volta a combattere forme di supremazia razziale, segregazione attraverso il divieto di discriminazioni. Il secondo, invece, si riferisce alla IVCG, di cui l'art. 85 (4) che dichiara "*practices of apartheid and other inhuman and degrading practices involving outrages upon personal dignity, based upon racial discrimination*"⁴⁸.

Alla luce di quanto sin qui detto, la relatrice speciale Francesca Albanese, nel suo report sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati⁴⁹, riporta una serie di violazioni in termini di diritti umani commesse dallo Stato di Israele nei confronti dei TPO.

In particolare, si concentra sul diritto inalienabile dell'autodeterminazione del popolo palestinese⁵⁰. Nel 1982, l'Assemblea Generale affermò "*the denial of the inalienable rights of the Palestinian people to self-determination, sovereignty, independence and return to Palestine and the repeated acts of aggression by Israel against the peoples of the region constitute a serious threat to international peace and security*"⁵¹. Da allora, numerose sono state le risoluzioni della GA che hanno riconfermato il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e il ritiro di Israele dai territori occupati⁵².

Come già discusso nel precedente paragrafo, il regime israeliano, sin dall'occupazione del 1967, ha cercato di impedire l'unità del popolo palestinese attraverso tecniche e politiche, quali la frammentazione legale e geografica e l'alterazione della composizione demografica.

A queste, la relatrice speciale aggiunge "*Preventing identity. erasing Palestinian cultural and civil rights*".

In un sistema di apartheid, qualsiasi rivendicazione della sovranità del popolo e dell'identità collettiva costituisce una minaccia al regime. Ogni simbolo che può rappresentare la Palestina viene

⁴⁷ Vedi A/CN.4/727, al sito <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/024/33/PDF/N1902433.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 27/07/2023]; and A. Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford University Press, 2008), p. 25.

⁴⁸ A/HRC/49/87 (2020), al sito <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/448/72/PDF/G2244872.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 29/07/2023]

⁴⁹ A/77/356 (2022).

⁵⁰ General Assembly resolutions 3236 (XXIX) (1974) and 2672 (XXV) (C) (1970).

⁵¹ General Assembly resolution 37/43 (1982).

⁵² L'ultima dichiarazione risale al 2016 quando il Consiglio di Sicurezza dichiara "the establishment by Israel of settlements in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, has no legal validity" ed è in violazione del diritto internazionale. Security Council resolution 2334 (2016).

costantemente attaccato e distrutto, ne è l'esempio l'attacco delle forze israeliane ai cittadini palestinesi che portavano la bara della giornalista *Shireen Abu Akleh* con la bandiera palestinese⁵³. L'obiettivo di Israele è prevenire la costruzione di un'identità collettiva del popolo palestinese e lo fa attraverso l'appropriazione culturale e la cancellazione di entità culturali⁵⁴, che si traduce, ad esempio, nella conversione o chiusura di siti che rappresentano l'identità culturale, politica e religiosa del popolo palestinese oppure l'assalto alla moschea Al-Aqsa e la limitazione di accesso nel periodo del Ramadan⁵⁵.

Queste ultime azioni sono chiaramente violazioni dei diritti inalienabili dell'uomo e delle libertà fondamentali, tutelati dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani e dalle convenzioni sui diritti umani, nonché la libertà di religione e di culto⁵⁶. Quanto alla protezione del patrimonio culturale, lo stato di Israele si trova in contrasto con la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, di cui l'art. 4 prevede "*The High Contracting Parties further undertake to prohibit, prevent and, if necessary, put a stop to any form of theft, pillage or misappropriation of, and any acts of vandalism directed against, cultural property. They shall, refrain from requisitioning movable cultural property situated in the territory of another High Contracting Party*"⁵⁷.

Un'ulteriore questione riportata nel report è la "*Preventing political existence (and resistance)*". Durante gli anni dell'occupazione, Israele ha portato avanti una serie di violazioni ai diritti umani dei palestinesi impedendo loro di crearsi una propria leadership politica⁵⁸. Molti dirigenti politici palestinesi, giornalisti e operatori umanitari sono vittime di attacchi letali da parte delle forze israeliane perché etichettati come terroristi e in quanto possono avere influenza sulla formazione dell'ideologia politica dei palestinesi⁵⁹. Questi attacchi sono parte della politica di sicurezza sulle operazioni terroristiche e prevede la pratica degli omicidi mirati⁶⁰.

Nel 2006, a questo proposito, la Corte Suprema di Israele ha stabilito che gli omicidi mirati sono una forma di legittima difesa contro i terroristi, affermando però la necessità di procedere con cautela e

⁵³ Al Jazeera, *Israeli forces attack Shireen Abu Akleh's funeral*, Mag. 13, 2022, al sito <https://www.aljazeera.com/gallery/2022/5/13/journalist-shireen-abu-akleh> [ultimo accesso 29/07/2023]

⁵⁴ Patrick Wolfe, "*Settler colonialism and the elimination of the native*", *Journal of Genocide Research*, vol. 8, No. 4 (2006).

⁵⁵ UNHR, *Israel: UN expert condemns brutal attacks on Palestinians at Al-Aqsa Mosque*, Apr. 6, 2023, al sito [https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/04/israel-un-expert-condemns-brutal-attacks-palestinians-al-aqsa-mosque#:~:text=GENEVA%20\(6%20April%202023\)%20%E2%80%93,Al%20Aqsa%20Mosque%20on%20Wednesday](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/04/israel-un-expert-condemns-brutal-attacks-palestinians-al-aqsa-mosque#:~:text=GENEVA%20(6%20April%202023)%20%E2%80%93,Al%20Aqsa%20Mosque%20on%20Wednesday). [ultimo accesso 30/07/2023]

⁵⁶ Vedi, articolo 18, Dichiarazione Universale dei diritti umani.

⁵⁷ ICRC, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, 1954.

⁵⁸ A/77/356 (2022).

⁵⁹ Eyal Weizman, *Hollow Land: Israel's Architecture of Occupation* (London, Verso Books, 2012)

⁶⁰ A/77/356 (2022).

prevenire vittime civili⁶¹. Quanto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, contesta tali uccisioni e le considera come esecuzioni extragiudiziarie, rilevando la negazione dello stato di diritto e del giusto processo⁶².

Si aggiungono, numerosi arresti e detenzioni di massa senza accuse, come misura utilizzata spesso da Israele in opposizione agli obblighi legali internazionali⁶³, tanto che il Comitato per i diritti umani e il Comitato contro la tortura hanno espresso preoccupazione nei confronti della detenzione amministrativa⁶⁴, in particolare nei casi che coinvolgono minori⁶⁵.

Tuttavia, ai sensi della IVCG l'omicidio mirato è conforme all'art. 28, il quale cita "*The presence of a protected person may not be used to render certain points or areas immune from military operations*". Questo sta a significare che Israele può, conformemente al diritto internazionale umanitario, condurre operazioni militari contro, e solo, obiettivi militare e non deve rientrare nella categoria di persone protette.

1.5 Conclusioni Preliminari

Frequenti sono le risoluzioni dell'ONU nei confronti dell'occupazione israeliana e le condotte applicate, come anche le denunce da parte di Amnesty International e Human Rights Watch. Ricordiamo in particolare, la risoluzione 242⁶⁶ approvata il 22 Novembre del 1967 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel quale si richiede il ritiro delle truppe israeliane dai territori militarmente occupati, in quanto non conforme alla Carta delle Nazioni Unite⁶⁷. Successivamente, il Consiglio di Sicurezza si esprime con la risoluzione 338 del 1973⁶⁸ in cui chiede nuovamente di applicare la risoluzione 242.

Più di recente, il Consiglio di Sicurezza ha adottato la risoluzione 2334, approvata il 23 dicembre 2016, in cui si chiede, ancora una volta, ad Israele di porre fine ai suoi insediamenti nei territori

⁶¹ Scott Wilson, *Israeli High Court Backs Military On Its Policy of 'Targeted Killings'*, Washington Post, Dec. 15, 2006.

⁶² SC/8063 Security Council urged to condemn extrajudicial executions following Israel assassination of Hamas leader.

⁶³ A/HRC/44/60 (2020), al sito <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/352/94/PDF/G2035294.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 30/07/2023]

⁶⁴ CCPR/C/ISR/CO/4, para. 10 (b), al sito <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/225/55/PDF/G1422555.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 30/07/2023]; and CAT/C/ISR/CO/5, paras. 22–23, al sito <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/111/10/PDF/G1611110.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 30/07/2023]

⁶⁵ CCPR/C/ISR/CO/3, para. 7 (b), <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/448/06/PDF/G1044806.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 30/07/2023]

⁶⁶ UNSC Res 242/1967.

⁶⁷ Vedi, art. 2, Carta delle Nazioni Unite.

⁶⁸ UNSC Res 338/1973.

occupati dal 1967, inclusa Gerusalemme Est⁶⁹. Nonostante i vari richiami, l'occupazione da parte del regime israeliano nei TPO è continuata. Di fronte alla costruzione di un muro che ha diviso la Cisgiordania in due con l'obiettivo di garantire la sicurezza del popolo israeliano, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di richiedere un parere consultivo alla CIG. Come già anticipato e come meglio si vedrà nel prossimo Capitolo, tale parere è stato emesso il 9 luglio 2004. In esso, la Corte ha sottolineato le violazioni del diritto internazionale commesse da Israele, toccando solo marginalmente le questioni di diritti umani. Proprio su queste ultime si sofferma invece la nuova richiesta di parere consultivo alla CIG, anch'essa oggetto di analisi nelle pagine che seguono. Nel procedimento aperto dinanzi alla Corte e nei documenti già depositati, rilevano tutte le condotte che sono state analizzate in questo primo capitolo. L'obiettivo dei prossimi capitoli, dunque, sarà quello di analizzare le differenze tra le due richieste di parere e valutare la portata di quanto sinora prodotto dinanzi alla CIG in funzione di una potenziale responsabilità internazionale di Israele.

⁶⁹ UNSC Res 2334/2016.

CAPITOLO 2 – LE RICHIESTE DI PARERE CONSULTIVO ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

2.1 Premessa

In conformità all'articolo 65 dello Statuto della Corte e all'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale può richiedere un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia su qualsiasi questione legale che rientri nelle sue materie di competenza.⁷⁰

I pareri consultivi della Corte, contrariamente alle sentenze e se non in rari casi quando viene richiesto, non sono vincolanti. Sarà l'organo richiedente o l'organizzazione che deciderà l'effetto da attribuire ai pareri. Tuttavia, ciò non toglie che a questi pareri venga attribuita in realtà una certa autorità morale e legale in quanto sono spesso utilizzati come strumenti volti a mantenere la pace e la diplomazia.⁷¹

Come anticipato nel precedente Capitolo, l'Assemblea Generale richiese, con la risoluzione ES-10/14, adottata nel dicembre 2003 durante la Decima Sessione Speciale di Emergenza, un parere consultivo sulla seguente questione:

“What are the legal consequences arising from the construction of the wall being built by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, as described in the Report of the Secretary-General, considering the rules and principles of international law, including the Fourth Geneva Convention of 1949, and relevant Security Council and General Assembly resolutions?”

Successivamente, la Corte rilasciò il parere consultivo il 9 luglio 2004.⁷²

Nonostante la Corte, concluse dichiarando che Israele doveva porre fine alla costruzione del muro, nonché rispondere delle sue azioni in violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e respinse la giustificazione per cui Israele stesse agendo in legittima difesa⁷³, l'effetto del

⁷⁰ ICJ, *Advisory Opinion*, 2004.

⁷¹ UN, *International Court of Justice: Advisory Jurisdiction*, al sito <https://www.icj-cij.org/advisory-jurisdiction#:~:text=Since%20States%20alone%20are%20entitled,organizations%20and%20to%20them%20alone>. [ultimo accesso 06/08/2023]

⁷² UN, *International Court of Justice: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*.

⁷³ ICJ, *Advisory Opinion*, 2004.

parere non ebbe i risultati sperati. Infatti, il muro non è stato smantellato ed è ancora presente e le condotte illecite israeliane ancora persistono.

Per questo, la non conformità al parere e l'aggravarsi del regime di occupazione, ha portato l'Assemblea Generale, a distanza di quasi vent'anni, a richiedere un nuovo parere consultivo alla Corte.

In questo capitolo verranno pertanto analizzati i due pareri consultivi della Corte, ponendo l'attenzione, in particolare, sulle conseguenze e gli effetti del primo parere e presentando il nuovo parere, ancora in fase di elaborazione, con le eventuali differenze dal primo.

2.2 Il parere consultivo del 9 luglio 2004

2.2.1 Profili di diritti umani nella questione del Muro in Palestina

La Corte Internazionale di Giustizia, nell'affrontare la richiesta dell'Assemblea Generale riguardo al parere consultivo sulla costruzione del muro in Palestina⁷⁴, ha analizzato le norme di diritto internazionale, diritto umanitario e diritti umani inerenti al caso.

Per cominciare, la Corte ricorda l'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite sul divieto dell'uso della forza, ripreso anche nella risoluzione 2625 dell'Assemblea Generale (XXV), nonché il riconoscimento del principio dell'autodeterminazione dei popoli.

Quanto, invece, per le norme di diritto umanitario e quelle dei diritti umani, sui quali si soffermerà questo paragrafo, la Corte ne riserva non molta attenzione. In particolare, da considerare sono la Convenzione dell'Aia del 1907, ormai considerata parte del diritto consuetudinario, e la IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra del 1949. In materia di diritti umani, infine, la Corte cita diverse convenzioni a cui far riferimento, tra cui il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui diritti dei bambini.

È da sottolineare il fatto che la Corte, come già analizzato nel precedente Capitolo, riconosce il prevalere delle norme di diritto umanitario come *diritto speciale* in quanto applicabili in caso di conflitto nei confronti delle persone protette⁷⁵.

⁷⁴ ICJ, Advisory Opinion, 2004.

⁷⁵ Come dimostrato nel parere consultivo "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons", 1996.

Tuttavia, sostiene anche che "*the protection of the International Covenant of Civil and Political Rights does not cease in times of war, except by operation of Article 4 of the Covenant whereby certain provisions may be derogated from in a time of national emergency*" e non si applica esclusivamente alla giurisdizione interna allo Stato ma anche laddove questo la esercita in territorio straniero⁷⁶.

Inoltre, la Corte ritiene che Israele sia vincolata dal Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e pertanto non può ostacolare l'esercizio di questi diritti nei territori occupati. Per finire, anche la Convenzione sui diritti dei bambini è applicabile in questi territori.

Avendo individuato le regole e i principi delle norme di diritto, la Corte procede a verificare se e quali tra queste norme avrebbe violato Israele.

Per quanto riguarda il diritto internazionale umanitario, la costruzione del muro sembra sollevare diverse questioni in relazione a tali norme. La Corte, infatti, richiama sia la Convenzione dell'Aia del 1907 sia la IV Convenzione di Ginevra come applicabili nei TPO. In particolare, da considerare sono gli articoli 46 e 52 dei Regolamenti dell'Aia e l'articolo 53 della IVCG.

L'articolo 46 sancisce: "*Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected. Private property cannot be confiscated*". Quello a cui fa riferimento la Corte è soprattutto la proprietà privata, la quale deve essere rispettata e non può essere sequestrata. Ciononostante, rispettivamente secondo l'articolo 52 e 53, le requisizioni e le distruzioni delle proprietà private da parte della potenza occupante sono permesse se non ritenute strettamente necessarie da operazioni militari.

La risposta della Corte è che la condotta di Israele risulta non rispettare il diritto alla proprietà. In effetti, nel costruire la cosiddetta "barriera"⁷⁷, il governo israeliano si è appropriato della maggior parte dei terreni di proprietà palestinese contenenti frutteti, serre e colture agricole, nonché necessari per la sopravvivenza⁷⁸.

Uno degli strumenti utilizzati per appropriarsi di questi terreni era la "requisizione per necessità militari". Si trattava di un ordine temporaneo, valido fino al 2005, ma che poteva essere esteso indefinitamente, come ha proceduto a fare Israele.⁷⁹

In particolare, la pratica di appropriazione prevedeva che i contraenti liberassero le terre dalle coltivazioni, spostandole in un luogo concordato con i proprietari di quelle terre. Tuttavia, in realtà,

⁷⁶ Vedi caso No. 52/79, Lopez Burgos v. Uruguay; caso No. 56/79, Lilian Celiberti de Casariego v. Uruguay, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/SelDec_1_en.pdf [ultimo accesso 06/08/2023]

⁷⁷ "Written Statement of Israel", vedi <https://www.icj-cij.org/case/131/written-proceedings> [ultimo accesso 08/08/2023]

⁷⁸ Jean Ziegler, Special Rapporteur of the United Nations Commission on Human Rights, "*The Right to Food*", 31 October 2003, para. 49.

⁷⁹ B'Tselem Report, *Behind the Barrier: Human Rights Violations as a Result of Israel's Separation Barrier*, 2003.

secondo diverse testimonianze, i proprietari delle terre non venivano contattati e per di più si ritrovavano senza coltivazioni; famoso è il caso dei furti degli alberi di olive da parte dei contraenti.⁸⁰ Come anche riscontrato dalla Corte, la costruzione del muro ha avuto ripercussioni sulla produzione agricola. Secondo il Comitato speciale sulle pratiche israeliane, circa 10,000 ettari di terra coltivabile nella Cisgiordania sono stati sequestrati e distrutti dalle forze occupanti israeliane per erigere il muro e molte piantagioni, tra cui alberi di olive inclusi i pozzi, sono scomparsi.⁸¹

L'altro strumento, invece, consisteva nel c.d. concetto dello "state land"⁸². Una terra non registrata nel catasto e non coltivata da tre anni consecutivi poteva essere sottratta al proprietario e passare sotto il controllo del governo israeliano.⁸³ Questo era possibile grazie all'articolo 78 del "Ottoman Land Law", secondo cui un coltivatore poteva assumere il diritto alla proprietà della terra se coltivata per 10 anni, altrimenti tale diritto passava a qualcun altro.⁸⁴ A questo Israele diede una propria interpretazione, ovvero il coltivatore per avere il diritto di proprietà doveva coltivare almeno il 50 per cento dell'intero terreno, che appunto interessava le zone della Cisgiordania, altrimenti sarebbe diventato terreno dello stato: in questo modo, circa il 40 per cento della regione venne dichiarata *state land*.⁸⁵

È pertanto emerso che l'obiettivo di Israele non era semplicemente prendere il controllo di queste terre ma piuttosto, visto il carattere permanente delle sue azioni, sequestrarle per favorire i propri insediamenti, nonché vietato dagli articoli sopracitati. Inoltre, la Corte respinse la giustificazione dello Stato di Israele, secondo cui le sue condotte erano dovute a operazioni militari necessarie per difendersi dal terrorismo palestinese.⁸⁶

Passando al diritto internazionale dei diritti umani, anche qui sono diverse le violazioni da parte del governo israeliano. Nello specifico, la costruzione del muro ha violato il diritto alla libertà di circolazione, il quale è garantito sia dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani sia dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici, nonché ratificato da Israele. Quest'ultimo, all'articolo 12 stabilisce che "Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence".

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, A/58/311, 22 August 2003, para. 26.

⁸² "Written Statement of Palestine", vedi <https://www.icj-cij.org/case/131/written-proceedings> [ultimo accesso 08/08/2023]

⁸³ B'Tselem, *Land Grab: Israel's Settlement Policy in the West Bank*, May 2002, al sito https://www.btselem.org/publications/summaries/200205_land_grab [ultimo accesso 09/08/2023]

⁸⁴ Section 78, *Ottoman Land Law in Planning, Building and Land Laws*, p. 528.

⁸⁵ B'Tselem, *Under the Guise of Legality: Declarations of state land in the West Bank*, al sito https://www.btselem.org/publications/summaries/201203_under_the_guise_of_legality [ultimo accesso 09/08/2023]

⁸⁶ ICJ, Advisory opinion, 2004.

Lo Stato di Israele, fin dall'occupazione e in seguito con l'edificazione della barriera, ha imposto delle severe limitazioni agli spostamenti della popolazione palestinese nei territori occupati e nei dintorni, attraverso l'utilizzo di *checkpoints*, blocchi stradali, coprifuochi e infine con la barriera stessa.⁸⁷ I centri di controllo hanno lo scopo di verificare i requisiti dei cittadini, ovvero le loro identità, i permessi di residenza e di transito mentre i coprifuochi, che possono durare da giorni a settimane, costituiscono una sorta di immobilizzazione e prigionia dei palestinesi nelle proprie case.⁸⁸ Tutto questo si traduce in controlli tali da impedire il libero movimento della popolazione palestinese e quindi, di conseguenza, l'esercizio di una serie di diritti che presuppongono tale libertà: il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. Tutti diritti riconosciuti dal Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.⁸⁹

La gravità di questa situazione è andata aggravandosi dopo il parere consultivo del 2004.

Stando a quanto dichiarato nel 2002 da Caterina Bertini, inviata umanitaria del Segretario Generale, nel suo rapporto di missione, è in atto una crisi umanitaria. Il regime di "chiusure" e coprifuochi sta avendo un impatto sia umanitario che economico sulla popolazione palestinese. Inoltre, da segnalare è anche la violenza dei coloni israeliani, ovvero delle forze di difesa israeliane, nei confronti dei cittadini palestinesi ai checkpoints e gli assalti alle ambulanze con la giustificazione che si tratti di terroristi.⁹⁰

Le molteplici limitazioni, infatti, hanno stravolto la vita quotidiana dei palestinesi e causato danni all'economia, provocando un aumento del tasso di disoccupazione e del tasso di povertà tra la popolazione. Secondo le stime del World Bank, almeno il 60 per cento della popolazione palestinese vive sotto la soglia della povertà e il tasso di disoccupazione ammonta al 53 per cento della forza lavoro.⁹¹

Inoltre, a risentirne di questa situazione sono anche i bambini che ne subiscono le conseguenze⁹², tra cui quella di non poter raggiungere la scuola, se non con difficoltà, a causa dei coprifuochi e dei checkpoints.⁹³

⁸⁷ John Dugard, Special Rapporteur on the Commission on Human Rights, Report (2003).

⁸⁸ "Written Statement of Palestine".

⁸⁹ Vedi Articolo 4 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: "The States Parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the present Covenant, the State may subject such rights only to such limitations as are determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society".

⁹⁰ Caterina Bertini, *Mission Report*, 2002, al sito <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-196666/> [ultimo accesso 11/08/2023]; Dugard, Report, 2002.

⁹¹ The World Bank, *Two Years of Intifada, Closures and the Palestinian Economic Crisis*, 5 March 2003, al sito <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/two-years-intifada-closures-and-palestinian-economic-crisis> [ultimo accesso 11/08/2023]

⁹² Vedi, Articolo 16, 24, 27 e 28 della Convenzione sui diritti dei bambini.

⁹³ Dugard, Report (2003).

Sebbene, l'art. 12 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, al paragrafo 1 riconosce la libertà di circolazione, al paragrafo 3 prevede delle limitazioni a tale diritto in caso di necessità di sicurezza nazionale. Tuttavia, secondo il Comitato per i diritti umani, le misure restrittive devono conformarsi al principio di proporzionalità, cioè devono essere tali da raggiungere le proprie funzioni protettive e devono essere lo strumento meno intrusivo per raggiungere quell'obiettivo.⁹⁴

La Corte, analizzando il caso, ha trovato che in realtà Israele non rispetta tali condizioni quindi si deve considerare una violazione dell'art. 12 a tutti gli effetti.⁹⁵

Infine, le implicazioni risultanti dalle condotte israeliane sono, in particolare, l'alterazione della composizione geografica nei TPO, di cui è stato discusso nel precedente Capitolo, e una sorta di punizione collettiva⁹⁶. Israele, infatti, utilizza queste limitazioni come punizione nei confronti dei palestinesi per gli attacchi terroristici che subiscono.⁹⁷ Si tratta di misure intimidatorie e di punizione contro la popolazione palestinese, nonché vietate dall'articolo 33 della IVCG, secondo cui “[c]ollective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited”.

2.2.2 Conseguenze ed effetti del parere nei territori occupati

La Corte di Giustizia, dopo aver riconosciuto la responsabilità di Israele per la violazione delle norme di diritto internazionale⁹⁸, conclude il parere consultivo presentando le conseguenze legali di tali violazioni.

In particolare, la Corte impone ad Israele l'obbligo di interrompere immediatamente la costruzione del muro nei TPO, nonché porre fine alla violazione dei suoi obblighi internazionali.⁹⁹ Inoltre, deve abrogare o rendere inefficaci tutti i regolamenti e gli atti legislativi adottati in vista dell'erezione del muro, nel rispetto dei suoi obblighi in materia di risarcimento dei danni alla popolazione palestinese. Quanto alla requisizione e alla distruzione delle case e delle piantagioni agricole, la Corte richiama le forme di risarcimento riconosciute dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, secondo cui la riparazione del danno subito a causa di un atto illecito, debba eliminare tutte le conseguenze

⁹⁴ CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, General Comment No. 27, para. 14, al sito <https://www.refworld.org/pdfid/45139c394.pdf> [ultimo accesso 11/08/2023]

⁹⁵ ICJ, *Advisory opinion*, 2004, para. 136.

⁹⁶ Dugard, Report (2003).

⁹⁷ B'Tselem, *Civilians Under Siege – Restrictions on Freedom of Movement as Collective Punishment*, January 2001, al sito https://www.btselem.org/publications/summaries/200101_civilians_under_siege [ultimo accesso 11/08/2023]

⁹⁸ ICJ, *Advisory Opinion*, para. 157.

⁹⁹ Vedi, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, *Merits, Judgment*, ICJ Reports 1986, p. 145.

derivanti da quell'atto e fare in modo di ristabilire una situazione, come se quell'atto non fosse mai avvenuto.¹⁰⁰ Qualora non fosse possibile restituire materialmente quanto sottratto, allora il governo israeliano ha l'obbligo di risarcire la persona interessata nella misura del danno subito.

Per quanto riguarda, invece, le conseguenze in capo alla comunità internazionale, la Corte stabilisce che alcuni degli obblighi violati da Israele sono obblighi *erga omnes*, tra cui il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese.

Come indicato nel caso *Barcelona Traction*, tali obblighi sono di preoccupazione degli Stati e tutti gli Stati possono avere un interesse giuridico nella loro protezione. Pertanto, la Corte sostiene che la comunità internazionale non debba riconoscere la costruzione illegale del muro nei TPO e non debba assistere Israele in questa attività. Inoltre, gli Stati parte della IVCG hanno l'obbligo di garantire il rispetto da parte di Israele delle norme del diritto internazionale comunitario.¹⁰¹

Infine, la Corte suggerisce che gli organi dell'ONU, in particolare l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza, adottino delle decisioni tali da porre fine alla costruzione illegale del muro e del regime associato nei TPO, in quanto costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.

A questo punto, a seguito dell'emanazione del parere, l'Assemblea Generale adotta la risoluzione ES-10/15, con la quale richiede ad Israele di conformarsi al parere della Corte, nonché smantellare il muro e rispettare gli obblighi internazionali. La risoluzione richiama anche la comunità internazionale a conformarsi agli obblighi che la Corte ha trovato in capo a loro e gli Stati parte della IVCG a garantire il rispetto della Convenzione da parte di Israele.¹⁰² Inoltre, chiede alla Palestina di porre fine al terrorismo contro il popolo israeliano¹⁰³ e richiede la soluzione pacifica dei due stati, nonché la creazione dello Stato della Palestina.

Infine, l'Assemblea Generale ha proposto al Segretario Generale di istituire un registro in cui indicare tutti i danni subiti dalle persone, fisiche o giuridiche, a causa della costruzione del muro.¹⁰⁴

Similmente al parere consultivo, anche tale risoluzione non ha carattere vincolante ma ci si aspetta comunque che questa venga osservata in particolar modo dai suoi destinatari.

¹⁰⁰ *Factory at Chorzow*, Merits, Judgement No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 47, al sito https://www.icj-cij.org/sites/default/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Compentence_Arret.pdf [ultimo accesso 12/08/2023]

¹⁰¹ Vedi, Articolo 1 IVCG: "*The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.*"

¹⁰² Iain Scobbie, *Unchart(er)ed Waters?: Consequences of the Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory for the Responsibility of the UN for Palestine*, EJIL, Vol. 16 No. 5, 941–961.

¹⁰³ Sachdev, Neha (2022) "*From Illegality to Accepted Reality: Analysing the Impact of the I.C.J.'s Advisory Opinion on "The Wall" in Palestine*," Socio-Legal Review: Vol. 2: Iss. 1, Article 4.

¹⁰⁴ ICJ, *Advisory Opinion*, para. 152-153.

Tuttavia, nonostante il parere consultivo della Corte, la risoluzione dell'Assemblea Generale e infine un tentativo di risoluzione del Consiglio di Sicurezza (che chiedeva lo smantellamento del muro ma che venne bloccata dal veto degli Stati Uniti), lo Stato di Israele ha continuato la sua condotta illecita. Nello specifico, Israele ha deciso di conformarsi alla sola sentenza della Corte Suprema di Giustizia Israeliana in quanto riconosceva la costruzione della barriera difensiva come il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi palestinesi.¹⁰⁵ Eppure, la Corte affermò che circa 30 chilometri di muro non erano ammissibili in quanto mancava la proporzione tra necessità di sicurezza e danni causati ai palestinesi. Le conseguenze che ne derivano, infatti, avevano un impatto negativo sulle loro condizioni di vita in quanto la barriera in questi tratti passava vicino a case o comunque circondava un villaggio, impedendo alle persone che vi risiedevano di muoversi liberamente.¹⁰⁶ Pertanto, a seguito di questa decisione, la barriera è stata ridisegnata e riprogettata affinché fosse il più vicino possibile alla *Green Line*, evitando l'impatto negativo.¹⁰⁷ Ciononostante, il muro resta e restano le conseguenze ad esso legate, come l'impossibilità di molte persone di raggiungere i propri lavori, le proprie terre o addirittura avere accesso all'acqua (come anche visto nel precedente paragrafo).

2.3 (Quasi) Vent'anni dopo: la richiesta di parere consultivo del 17 gennaio 2023

2.3.1 Premesse alla risoluzione dell'Assemblea Generale 77/247 del 30 dicembre 2022

Visti e considerati gli scarsi risultati del parere del 9 luglio 2004, l'Assemblea Generale ha recentemente deciso di riportare il focus sulla situazione israelo-palestinese. Lo dimostra la risoluzione 77/247 del 30 dicembre 2022, con la quale l'Assemblea Generale ha richiesto un nuovo parere consultivo, in particolare chiese due questioni alla Corte:

- (a) *What are the legal consequences arising from the ongoing violation by Israel of the right of the Palestinian people to self-determination, from its prolonged occupation, settlement and annexation of the Palestinian territory occupied since 1967, including measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Holy City of Jerusalem, and from its adoption of related discriminatory legislation and measures?*

¹⁰⁵ Diritto internazionale in civica, *Muro in Cisgiordania: il parere della CIG, 2017*, al sito <https://dirittointernazionaleincivica.wordpress.com/2017/04/20/muro-in-cisgiordania-alla-cig-il-parere/> [ultimo accesso 12/08/2023]

¹⁰⁶ *Ibidem.*

¹⁰⁷ *Ibidem.*

(b) How do the policies and practices of Israel referred to in paragraph 18 (a) above affect the legal status of the occupation, and what are the legal consequences that arise for all States and the United Nations from this status?

La nuova richiesta di un parere consultivo fa riferimento, in particolare, a due rapporti delle Nazioni Unite.

Il primo riguarda la sessione speciale tenuta dal Consiglio sui diritti umani, nel maggio 2021.¹⁰⁸ L'argomento centrale riguardava *“the Grave Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”*. Alla fine, viene adottata la risoluzione S-30/1, con la quale il Consiglio chiese urgentemente di istituire una Commissione d'inchiesta internazionale per investigare tutte le eventuali violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani ed individuare le cause delle tensioni e delle discriminazioni nei TPO e in Israele.¹⁰⁹

La Commissione d'inchiesta inizia i lavori di ricerca e nel suo report conclude sostenendo che ci sono tutti i presupposti a considerare illegale l'occupazione israeliana nei TPO ai sensi del diritto internazionale¹¹⁰. In particolare, individua due indicatori che rilevano tale illegalità: il carattere permanente dell'occupazione e l'annessione *de facto*.¹¹¹ Secondo quanto emerso nel rapporto, ci sono prove tali da stabilire che Israele non ha intenzione di cessare l'occupazione e la soluzione pacifica dei due stati sembra essere lontana. Inoltre, analizzando le politiche messe in atto, nonché un atteggiamento repressivo nei confronti dei palestinesi per favorire i propri insediamenti, dimostrano l'obiettivo di Israele ad annettere *de facto* i TPO.¹¹²

In seguito, la Commissione sottolinea come il regime di occupazione ha delle ripercussioni sulla vita del popolo palestinese. Il governo israeliano, infatti, nel supportare gli insediamenti dei propri coloni rende difficile la vita dei palestinesi adottando politiche quali la deportazione, il trasferimento forzato, l'espropriazione dalle proprie terre, le limitazioni alla libertà di circolazione, le politiche discriminatorie, nonché impedendo di esercitare il loro diritto all'autodeterminazione (come già visto nel precedente Capitolo).¹¹³

Infine, tra le raccomandazioni, richiede urgentemente un parere consultivo alla CIG *“on the legal consequences of the continued refusal on the part of Israel to end its occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, amounting to de facto annexation, of policies*

¹⁰⁸ A/HRC/RES/S-30/1.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ Vedi, ICRC, *Commentary on GC IV: Article 47 (1958)* 275, alla pagina <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-47/commentary/1958> [ultimo accesso 13/08/2023]

¹¹¹ A/77/328, alla pagina <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/591/34/PDF/N2259134.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 13/08/2023]

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ *Ibidem*.

employed to achieve this, and of the refusal on the part of Israel to respect the right of the Palestinian people to self-determination” e chiede al Consiglio di Sicurezza di sollecitare lo Stato di Israele a porre fine all’occupazione illegale.¹¹⁴

Il secondo rapporto a cui fa riferimento è quello del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei TPO, Michael Link.¹¹⁵ Nel suo report analizza, attraverso il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, come l’occupazione israeliana si sia evoluta nel tempo in un regime di apartheid. Effettivamente, al termine della sua analisi, applicando il test della Convenzione Internazionale sulla repressione e punizione del crimine di apartheid e dello Statuto di Roma¹¹⁶, ovvero verificando il sistema politico nei TPO che favorisce la supremazia di un gruppo razziale su un altro destinato a vivere dall’altra parte del muro, i continui controlli e un governo con un sistema di regole che non riconosce i diritti dell’uomo, risulta l’esistenza di un regime di apartheid.¹¹⁷

È chiaro che questa situazione non poteva essere ignorata tanto che l’11 novembre 2022, la delegazione del Nicaragua in nome dello Stato della Palestina (il quale in qualità di stato osservatore gode di diritti e privilegi di partecipazione limitati¹¹⁸) e supportata da altre delegazioni, presentò un progetto di risoluzione¹¹⁹ incentrato sulle questioni dei diritti umani, intitolato *“Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”*, che poi sarà adottato dalla *Special Political and Decolonization Committee* dell’Assemblea Generale.¹²⁰

Nel preambolo, i redattori presentano come motivo del progetto di risoluzione l’occupazione prolungata di Israele nei TPO.¹²¹ Seguono poi una serie di riferimenti alle condotte israeliane, tra cui appunto l’occupazione illegale nei TPO, l’alterazione della composizione demografica delle regioni

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ A/HRC/49/87.

¹¹⁶ Dugard, John and John Reynolds. *“Apartheid, International Law and the Occupied Palestinian Territory.”* *European Journal of International Law* 24, no. 3 (2013): 867–913; Interactive Encyclopedia of the Palestine Question, *Israel’s Apartheid Regime: Entrenching Supremacism over the Palestinians*, al sito

<https://www.palquest.org/en/highlight/34924/israel%E2%80%99s-apartheid-regime> [ultimo accesso 13/08/2023]

¹¹⁷ Human Rights Watch, *A Threshold Crossed* (2021); Amnesty International, *Israel’s Apartheid against Palestinians* (London, 2022), al sito <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution> [ultimo accesso 13/08/2023]; B’Tselem, *“A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea”*, 12 January 2021, al sito

https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid [ultimo accesso 13/08/2023]; Michael Sfar, *“The Israeli occupation of the West Bank and the crime of apartheid”*, position paper (Yesh Din, June 2020);

A/HRC/49/87.

¹¹⁸ A/RES/52/250, al pagina <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/773/11/PDF/N9877311.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 13/08/2023]

¹¹⁹ A/C.4/77/L.12/Rev.1.

¹²⁰ Diakonia International Humanitarian Law Centre, *ICJ Advisory Opinion on Israel’s Occupation of Palestinian Territory*, November 2022, al sito <https://apidiakoniasse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2022/11/QA-ICJ-Advisory-Opinion-IOPT.pdf> [ultimo accesso 13/08/2023]

¹²¹ *Ibidem*.

occupate e le politiche discriminatorie adottate da Israele (già analizzate nel Capitolo precedente). Inoltre, vengono citate le risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza, negli anni, che sollecitano il governo israeliano a porre fine al regime di occupazione, nonché in violazione del diritto internazionale generale, e porre fine alle sistematiche violazioni dei diritti umani del popolo palestinese, quali l'uso della forza, la distruzione delle proprietà private, la privazione arbitraria delle libertà.¹²²

Il progetto di risoluzione si conclude pertanto con la richiesta del parere consultivo della CIG. Tuttavia, la risoluzione verrà approvata dall'Assemblea Generale solo nella sessione plenaria il 30 dicembre 2022 con la risoluzione 77/247.

Lo scopo del parere, in particolare, è quello di:

(a) stabilire le conseguenze legali derivanti dall'occupazione prolungata di Israele nei TPO, nonché in violazione del principio dell'autodeterminazione del popolo palestinese con particolare riguardo alle politiche discriminatorie adottate dal governo israeliano che suggeriscono, come già riportato, l'esistenza di un regime di apartheid;

(b) stabilire le conseguenze legali dell'occupazione alla luce di queste pratiche adottate da Israele.¹²³

2.3.2 Il dossier trasmesso dal Segretario dell'ONU: analisi in punto di diritto

Una volta adottata la risoluzione 77/247 dell'Assemblea Generale, questa viene trasmessa con una lettera dal Segretario Generale al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Nella lettera, il Segretario Generale informa il Presidente della Corte che, in conformità all'articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto della Corte, il Segretariato delle Nazioni Unite preparerà un dossier contenente documenti che potrebbero essere rilevanti a valutare le questioni presentate.¹²⁴

Il dossier, dunque, comprende una serie di documenti rilevanti delle Nazioni Unite che sono stati emessi sin dall'occupazione nel 1967. In particolare, è composto da due parti.

La prima parte è divisa tra:

- (I) *material relating to the request by the General Assembly for an advisory opinion of the Court* e
- (II) *material of the United Nations relating to the questions before the Court.*

¹²² A/C.4/77/L.12/Rev.1.

¹²³ Diakonia International Humanitarian Law Centre, *op. cit.*

¹²⁴ Secretary-General, *Introductory Note*, 31 May 2023 (part I), al sito <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20230531-req-01-00-en.pdf> [ultimo accesso 16/08/2023]

La seconda, invece, si concentra sulla documentazione che riguarda Organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani.¹²⁵

Per quanto riguarda la prima parte, il primo punto si riferisce al materiale relativo alle procedure adottate con la risoluzione 77/247 dell'Assemblea Generale, tra cui il progetto di risoluzione sulle condotte israeliane che hanno effetti sui diritti umani del popolo palestinese nei TPO (già visto nel precedente paragrafo). Il progetto di risoluzione, infatti, richiama i rapporti della Commissione d'inchiesta e del relatore speciale sottolineando la necessità di intervenire visti i risvolti negativi analizzati.

Il secondo punto, invece, riguarda il materiale delle Nazioni Unite relativo alle questioni sottoposte alla Corte. In particolare, vengono presentate le risoluzioni e i report dell'Assemblea Generale e del Consiglio Economico e Sociale, la documentazione della Sessione Speciale di Emergenza dell'Assemblea Generale e la documentazione del Consiglio di Sicurezza.¹²⁶

Le risoluzioni e i report dell'Assemblea Generale e dell'ECOSOC, vista la vastità della documentazione, sono suddivisi in nove sottosezioni: gli insediamenti israeliani, le condizioni di vita del popolo palestinese, la condizione dei bambini e delle donne palestinesi, la sovranità permanente sulle risorse naturali e nazionali, il diritto all'autodeterminazione, la questione della Palestina, la situazione nel Medio Oriente, il Comitato Speciale per l'investigazione sulle pratiche israeliane che colpiscono i diritti umani del popolo palestinese e infine l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi nel vicino oriente.¹²⁷

A seguire, vi è la documentazione sulla Sessione Speciale di Emergenza dell'Assemblea Generale e particolare attenzione va alla Decima Sessione Speciale con la quale si richiede il primo parere della Corte.

Infine, vengono presentati i documenti del Consiglio di Sicurezza, tra cui le innumerevoli risoluzioni volte a porre fine all'occupazione nei TPO.

La seconda parte del dossier, invece, si concentra sulla documentazione che riguarda i diritti umani, suddivisa tra i vari organismi: l'Assemblea Generale, il Consiglio sui diritti umani, la Commissione sui diritti umani, gli organi del trattato sui diritti umani e infine la Revisione periodica universale.¹²⁸

Anche in questo caso, la Corte si servirà di tale documentazione, in particolare, per esprimersi sulle politiche discriminatorie adottate da Israele e sulle conseguenze che ne derivano.

¹²⁵ *Ibidem.*

¹²⁶ *Ibidem.*

¹²⁷ *Ibidem.*

¹²⁸ Secretary-General, *Introductory Note*, 22 June 2023 (part II), al sito <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20230622-req-01-00-en.pdf> [ultimo accesso 16/08/2023]

Vista l'escalation delle ostilità nei TPO e la situazione di emergenza umanitaria, occorre porre l'accento sulla documentazione del Comitato Speciale per l'investigazione sulle pratiche israeliane e quella che riguarda i diritti umani.

Il Comitato Speciale ha appunto l'obiettivo di investigare sulle pratiche israeliane che colpiscono i diritti umani del popolo palestinese e degli arabi nei territori occupati. In particolare, deve investigare le violazioni israeliane in riguardo alla Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra e assicurarsi che i diritti umani delle persone nei territori occupati vengano rispettati. Nella sua investigazione, il Comitato Speciale è venuto a conoscenza delle pratiche e politiche israeliane adottate in modo discriminatorio nei confronti dei palestinesi, nonché di gravi violazioni dei diritti umani.¹²⁹

In particolare, tra le varie pratiche adottate da Israele, risultano la detenzione amministrativa, gli arresti arbitrari, la negligenza medica e le torture estreme inflitte nelle carceri. Si tratta di misure coercitive e punitive delle quali il governo israeliano si serve per mantenere il suo regime di *apartheid*, nonché il controllo sul popolo palestinese.¹³⁰

Ai sensi della IVCG, l'articolo 78 stabilisce *“If the Occupying Power considers it necessary, for imperative reasons of security, to take safety measures concerning protected persons, it may, at the most, subject them to assigned residence or to internment”*. Le procedure di internamento sono prescritte dalla potenza occupante in conformità con le disposizioni della Convenzione. Inoltre, le parti interessate godono del diritto al ricorso e questo deve essere deciso nel minor tempo possibile.¹³¹

Ancora, secondo l'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici *“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law”*. L'articolo sebbene riconosca il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, d'altro canto riconosce che la privazione della libertà (inclusa la detenzione amministrativa) può essere giustificata ma al contempo non deve essere arbitraria e deve essere conforme alle modalità stabilite dalla legge. Nel commento n. 35 del Comitato sui diritti umani su tale articolo, il Comitato considera la detenzione amministrativa in assenza di un procedimento penale come una detenzione che presenta una privazione della libertà arbitraria. Prevede, inoltre, che lo Stato parte della Convenzione debba dimostrare che l'individuo costituisce una minaccia tale che non può essere affrontata con misure alternative e deve dimostrare che la detenzione non duri più del necessario e

¹²⁹ A/77/501, alla pagina <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/610/71/PDF/N2261071.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 10/09/2023]

¹³⁰ Consultabile al sito <https://addameer.org/news/4847> visitato il 10/09/2023.

¹³¹ Vedi, art. 78 della Quarta Convenzione di Ginevra.

che rispetti le garanzie previste dall'articolo 9, tra cui quella di conoscere le accuse per cui viene internato.¹³²

Infine, è necessario citare la Convenzione contro la tortura e altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ai sensi della Convenzione, il divieto di tortura è assoluto e inderogabile, pertanto “*No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture*” e gli autori devono essere ritenuti penalmente responsabili ed essere puniti con sanzioni adeguate tenendo conto della loro gravità.¹³³

Alla luce delle fonti internazionali che tutelano i diritti umani, le condotte israeliane risultano non essere conformi ad esse.

Innanzitutto, la detenzione amministrativa è una pratica portata avanti dal governo israeliano attraverso cui un individuo viene trattenuto senza processo o senza aver commesso un reato. Si tratta di una pratica che viene effettuata in Cisgiordania ai sensi dell'ordine sulle disposizioni di sicurezza.¹³⁴

Sebbene sia una misura preventiva, non ha limiti di tempo. Il comandante militare può porre in detenzione amministrativa una persona per un massimo di sei mesi alla volta per ragioni di pubblica sicurezza e, in caso necessario, può prorogare l'ordinanza per un ulteriore periodo di sei mesi. Le persone detenute devono poi essere portate davanti al giudice militare entro 8 giorni dall'ordine di detenzione. I procedimenti giudiziari sono tenuti a porte chiuse e il detenuto non è tenuto a sapere le accuse e le prove per cui è stato posto in detenzione. Questa pratica ha pertanto concesso ad Israele di incarcerare negli anni moltissimi palestinesi che sono stati condannati per nulla.¹³⁵

Poiché l'ordine sulle disposizioni di sicurezza comprende delle disposizioni che consentono alla potenza occupante di porre i residenti del territorio occupato in detenzione amministrativa solo in circostanze rare ed eccezionali, ciò non ha impedito a Israele di fare ampio uso di questa misura nei TPO.

Inoltre, anche i giudici della Corte Suprema d'Israele hanno stabilito che tale misura debba essere utilizzata solo in casi eccezionali, ovvero quando il presunto pericolo non può essere evitato attraverso

¹³² Human Rights Committee, *general comment No. 35 (2014) on liberty and security of person*, para. 15, alla pagina <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/244/51/PDF/G1424451.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 11/09/2023]

¹³³ Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, arts. 2 and 4; Fourth Geneva Convention, arts. 3 and 32.

¹³⁴ B'Tselem, *Administrative Detention*, al sito https://www.btselem.org/topic/administrative_detention [ultimo accesso 11/09/2023]

¹³⁵ *Ibidem*.

un procedimento penale. Tuttavia, hanno confermato quasi tutte le ordinanze di detenzione amministrativa che gli sono state presentate.¹³⁶

Lo scorso anno erano circa 4,700 i palestinesi in detenzione per presunti reati di sicurezza, mentre 820 palestinesi, comprese tre donne e cinque bambini, erano tenuti in detenzione amministrativa senza accuse né processo.¹³⁷ A causa delle condizioni a cui sono sottoposti, ovvero alle misure punitive come l'isolamento, e nella speranza di migliorare le condizioni di detenzione, più di 70 detenuti hanno protestato contro la politica di detenzione amministrativa israeliana effettuando lunghi scioperi della fame.¹³⁸ In alcuni casi gli scioperi della fame hanno provocato gravi problemi di salute e diversi detenuti sono stati ricoverati in condizioni critiche. Inoltre, sono state riportate preoccupazioni sulla negligenza medica e sulle misure punitive contro gli scioperi della fame. Infatti, l'amministrazione penitenziaria segue procedure sistematiche contro i prigionieri in sciopero della fame per costringerli a sospendere lo sciopero, tra cui l'isolamento in celle non adatte alla vita umana e le continue pressioni psicologiche inflitte dai carcerieri.¹³⁹

Infine, sono stati riportati dei casi di possibili torture e maltrattamenti dei palestinesi sia al momento dell'arresto che in detenzione. Ci sono testimonianze riguardo ai maltrattamenti subiti in detenzione come “*special interrogation methods*”¹⁴⁰ utilizzati per estorcere informazioni ai prigionieri o come forma di punizione: in particolare, i metodi di tortura includono privazione del sonno, violenza fisica, umiliazioni e condizioni antigeniche.¹⁴¹

Come risulta in particolare dal report del relatore speciale Michael Lynk¹⁴², lo Stato di Israele, attraverso le sue politiche e le sue pratiche disumane, sta imponendo un regime discriminatorio e di *apartheid* nei TPO e sul popolo palestinese, nonché riconosciuto come crimine contro l'umanità.¹⁴³ Spetterà, dunque, alla comunità internazionale e alla Corte riconoscere tale crimine e intervenire nel porre fine al regime.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ A/HRC/52/75.

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ Consultabile al sito <http://cda.gov.ps/index.php/ar/2017-05-23-08-02-54/17-ar-blog-news/7204-470-2020> visitato il 12/09/2023.

¹⁴⁰ On 26 November 2018, the High Court of Justice upheld the legality of the guidelines and widened the circumstances in which “special interrogation methods” can be used against suspected terrorists. Israel, High Court of Justice, *Firas Tbeish v. Attorney General*, Case No. HCJ 9018/17, Judgment, 26 November 2018.

¹⁴¹ Public Committee against Torture in Israel, “*Torture in Israel 2021: situation report*”, al sito <https://stoptorture.org.il/en/torture-in-israel-2021-situation-report/> [ultimo accesso 12/09/2023]

¹⁴² A/HRC/49/87.

¹⁴³ Vedi, La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, art. 3; lo Statuto di Roma, art. 7.

3. Conclusioni

Quello che emerge da quanto analizzato in questo Capitolo è che il parere del 9 luglio 2004 della Corte non è stato sufficiente a impedire la continuazione della costruzione del muro e porre fine alle condotte illecite nei confronti della popolazione palestinese. Numerosi, negli anni, sono stati i rapporti delle istituzioni dell'ONU in cui venivano riportate periodicamente le politiche, non conformi al diritto internazionale, adottate da Israele nei confronti del popolo palestinese. Nonostante le risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza, queste non hanno rispettato le aspettative, ovvero che il governo israeliano si conformasse ad esse e al parere della Corte.

Questo ha perciò portato ad una nuova richiesta di parere sulle condotte israeliane, nonché presentate nel primo Capitolo. Attualmente, il parere è ancora in fase di elaborazione e si auspica che questa volta possa essere ascoltato e possa avere dei veri effetti, se non la fine dell'occupazione, almeno alleviare la situazione nei TPO.

Nell'attesa del parere, nel prossimo Capitolo verranno analizzate le criticità e le prospettive nel dibattito riguardo le politiche discriminatorie, vista l'attenzione che ne riserverà il nuovo parere, e gli eventuali spunti giurisprudenziali e dibattiti sul tema.

CAPITOLO 3 – IN ATTESA DELLA RISPOSTA DELLA CORTE: CRITICITÀ E PROSPETTIVE NEL DIBATTITO SUL TEMA

3.1 Premessa

Come anticipato, il nuovo parere consultivo della Corte è ancora in fase di elaborazione.

Nei precedenti Capitoli sono state analizzate le condotte israeliane che sono state portate all'attenzione dell'Assemblea Generale dell'ONU, la quale ha poi a sua volta richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia di fornire un parere sulla loro legittimità. In particolare, sono state analizzate le condotte messe in atto nei TPO vagliandone la conformità alla tutela dei diritti umani. Proseguendo l'analisi, nel presente Capitolo si fornirà una disamina analitica della possibile risposta della Corte.

In particolare, sulla base delle fonti già messe a fascicolo in vista del parere, si guarderà anzitutto a come le politiche discriminatorie di Israele potrebbero essere inquadrare alla luce del diritto internazionale. Tale analisi si rifarà anche ad un precedente giurisprudenziale a cui la Corte potrebbe far riferimento esprimendosi sulla situazione in esame. Infine, verrà esaminato l'attuale dibattito in dottrina sulla giustificazione israeliana – ossia sulla liceità della legittima difesa in relazione alle violazioni dei diritti umani nei TPO.

3.2 Le politiche discriminatorie nelle fonti internazionali: spunti dottrinali

Il principio generale che vieta la discriminazione è stato riconosciuto come principio generale relativo alla protezione dei diritti umani e come norma di *jus cogens*, ovvero come norma imperativa inderogabile.¹⁴⁴ Anche la Corte Internazionale di Giustizia ha ribadito che il divieto di discriminazione razziale costituisce un obbligo *erga omnes*¹⁴⁵ e dunque tutti i membri della comunità internazionale sono obbligati a rispettarlo. Tale principio è dunque il punto di partenza per la disamina che seguirà, in quanto costituisce un essenziale presupposto per realizzare altri diritti umani.¹⁴⁶

Innanzitutto, il diritto alla non discriminazione è stato riconosciuto dallo Statuto delle Nazioni Unite all'articolo 1, paragrafo 3, in cui si prefiggeva di “*promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione*”. Tuttavia, il principio di non discriminazione viene previsto per le sole categorie elencate

¹⁴⁴ Curtis F. J. Doebbler, *The Principle of Non-Discrimination in International Law*, 2007.

¹⁴⁵ Vedi, *Barcelona Traction case*, *op. cit.*, para 175 (1970).

¹⁴⁶ Mpoki Mwakagali, *International Human Rights Law and Discrimination Protections*, Comparative Discrimination Law 1, 2018.

e dunque per colmare tale lacuna viene adottato il primo strumento a favore della protezione dei diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti umani. L'articolo 2 chiarisce che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciate nella Dichiarazione “*without distinction of any kind*”.

A differenza dello Statuto delle Nazioni Unite, quindi, la Dichiarazione garantisce la tutela dei diritti enunciati senza alcun tipo di distinzione, infatti l'articolo 7 dispone che “*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.*” In questo caso, estende la tutela da qualsiasi forma di discriminazione anche dinanzi alla legge.¹⁴⁷

Nonostante il carattere non vincolante della Dichiarazione, questa ha ispirato diversi trattati e convenzioni internazionali che sono giuridicamente vincolanti e comprendono i diritti previsti nella Dichiarazione.¹⁴⁸

I principali trattati che garantiscono la protezione della discriminazione razziale sono – a livello internazionale – la Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD) e – a livello regionale – la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

La ICERD è stata adottata nel 1965 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è la prima convenzione universale sui diritti umani ad affrontare direttamente la discriminazione razziale.¹⁴⁹ L'obiettivo della Convenzione è quello che si trova nel Preambolo, ovvero “l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale”.¹⁵⁰ All'articolo 1 definisce la discriminazione razziale come “*any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life*”. A questo proposito, la Convenzione impone agli Stati membri di condannare la discriminazione razziale e adottare “*by all appropriate means and without delay*” politiche adeguate volte ad eliminare la discriminazione razziale. Inoltre, gli Stati parte sono obbligati a reprimere gli atti di discriminazione razziale adottati e stabilire il diritto delle vittime ad una riparazione per il danno ricevuto e a eliminare i pregiudizi che sono alla base della discriminazione razziale, attraverso il ricorso di appositi strumenti.¹⁵¹

¹⁴⁷ *Ibidem.*

¹⁴⁸ *Ibidem.*

¹⁴⁹ Anna Spain Bradley, *Human Rights Racism*, 2019.

¹⁵⁰ Cfr, *Preambolo* della Convenzione del 1965.

¹⁵¹ Pietro Pustorino, *Tutela internazionale dei diritti umani*, 2022.

La corretta applicazione della Convenzione viene costantemente monitorata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, il quale però è privo di poteri vincolanti. Gli Stati parte della Convenzione devono presentare un rapporto in merito alle misure prese per adempiere gli obblighi assunti; il Comitato, poi, prescrive una serie di raccomandazioni agli Stati parte.¹⁵²

È importante sottolineare il fatto che la ICERD condanna anche la segregazione razziale e l'*apartheid* e mira a prevenire e proibire le pratiche di questa natura.¹⁵³ Per quanto riguarda l'*apartheid*, questo viene qualificato come crimine contro l'umanità dalla Convenzione ONU del 1973 sull'eliminazione e la repressione del crimine di *apartheid*. Secondo tale Convenzione rientrano nel divieto di *apartheid* quelle condotte che hanno lo scopo di stabilire forme di dominazione da parte di un gruppo razziale su un altro gruppo e opprimendoli.¹⁵⁴ Questa inoltre prevede degli obblighi a carico degli Stati parte che consistono nell'adottare le misure necessarie, anche di natura legislativa, al fine di reprimere i responsabili di atti di *apartheid* e coloro che incoraggiano tali condotte.¹⁵⁵ Infine, anche in questo caso, la Convenzione prevede un Comitato speciale sull'*apartheid* che è incaricato di esaminare i rapporti presentati dagli Stati parte in materia dell'esecuzione degli obblighi convenzionali.¹⁵⁶

Un altro strumento internazionale per la protezione della discriminazione è la CEDU, adottata su proposta del Consiglio d'Europa nel 1950. La Convenzione Europea si ispira alla Dichiarazione Universale dei diritti umani; nel preambolo, infatti, vengono richiamati gli scopi della Dichiarazione e si afferma che la Convenzione si pone l'obiettivo di riconoscere e applicare i diritti enunciati in essa.¹⁵⁷

La Convenzione ha istituito la Corte Europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, che esercita un controllo sull'adempimento della Convenzione da parte degli Stati contraenti.¹⁵⁸ La Corte, in particolare, esamina i ricorsi avanzati da singoli o da gli Stati in merito a una violazione dei diritti umani previsti nella CEDU e nei Protocolli addizionali.¹⁵⁹

La Convenzione europea comprende una serie di articoli che riguardano fondamentali diritti dell'uomo. In più, l'elenco dei diritti è stato ampliato con l'aggiunta di Protocolli addizionali e per quanto riguarda il principio di non discriminazione è stato introdotto il Protocollo n. 12.

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ Mpoki Mwakagali, *op. cit.*

¹⁵⁴ Pietro Pustorino, *op. cit.*

¹⁵⁵ Cfr. articoli III-IV della Convenzione del 1973.

¹⁵⁶ *Ivi*, articoli IX-X.

¹⁵⁷ Pietro Pustorino, *op. cit.*

¹⁵⁸ Cfr. *Preambolo*, CEDU.

¹⁵⁹ Pietro Pustorino, *op. cit.*

Il divieto di discriminazione è riconosciuto dall'art. 14 della CEDU, secondo il quale: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione."¹⁶⁰ L'articolo, dunque, sottolinea che il divieto di discriminazione è riconosciuto esclusivamente per i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione, quindi non gode di esistenza autonoma.¹⁶¹ Tuttavia, la Corte EDU ha chiarito che l'art. 14 si può applicare anche in casi in cui non vi sia violazione di una disposizione contenuta nella Convenzione.¹⁶²

Quanto al Protocollo n. 12, questo ci occupa di disciplinare il principio di non discriminazione non sufficientemente protetto all'art. 14. Nel preambolo ribadisce che gli Stati parte si impegnano a rafforzare "misure per promuovere l'uguaglianza di tutte le persone mediante l'applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali".

Il divieto di discriminazione riconosciuto dalla prima disposizione del Protocollo¹⁶³ si aggiunge all'art. 14 della Convenzione. In caso di violazione di entrambi gli articoli, la Corte EDU, ai sensi dell'art. 32 della Convenzione Europea, ha stabilito che il ricorso va prima valutato secondo quanto previsto dall'art. 14¹⁶⁴, e in caso di accertata violazione, non è necessario procedere con l'analisi dell'art. 1 del Protocollo.¹⁶⁵

¹⁶⁰ Cfr, art. 14 della CEDU.

¹⁶¹ Come ha ribadito la Corte: "L'articolo 14 della Convenzione integra le altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli. Esso non ha un'esistenza indipendente, in quanto vale unicamente per «il godimento dei diritti e delle libertà» da esse sancito". Vedi sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo contro Italia*, Ricorso n. 77/07, par. 54.

¹⁶² Vedi sentenza della Corte EDU del 27 ottobre 1975, *Unione nazionale della polizia belga contro Belgio*, Causa 4464/70 par. 44, in cui afferma che nonostante non vi sia la violazione di una norma contenuta all'interno della Convenzione, sia comunque possibile applicare il divieto previsto dall'articolo 14.

¹⁶³ Vedi, art. 1 del Protocollo n. 12: "1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. 2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1."

¹⁶⁴ Vedi sentenza della Corte EDU del 22 dicembre 2009, *Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina*, par. 38: "The applicants relied on Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 3 of Protocol No. 1, Article 3 of Protocol No. 1 taken alone and Article 1 of Protocol No. 12. The Court considers that this complaint should first be examined under the first-mentioned provisions."

¹⁶⁵ Vedi sentenza della Corte EDU del 22 dicembre 2009, *Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina*, par. 51: "Having regard to its finding in the preceding paragraph, the Court considers that it is not necessary to examine separately whether there has also been a violation of Article 3 of Protocol No. 1 taken alone or under Article 1 of Protocol No. 12 as regards the House of Peoples."

3.3 Rilievi dalla giurisprudenza internazionale: il caso Qatar c. Emirati Arabi

Il Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale ha tra le sue competenze quella di valutare le comunicazioni interstatali. Vuol dire che, qualora uno Stato parte ritenga che un altro Stato contraente non rispetti le norme della Convenzione, allora può sottoporre la questione all'attenzione del Comitato. Quest'ultimo a sua volta inoltra una comunicazione allo Stato "accusato", il quale ha l'obbligo, entro tre mesi, di inviare le proprie osservazioni e gli eventuali rimedi adottati al Comitato. I due Stati coinvolti nella procedura hanno sei mesi di tempo dalla notifica da parte dello Stato ricevente della comunicazione, per cercare di risolvere la questione mediante negoziati bilaterali o altri strumenti di soluzione delle controversie. In caso di insuccesso di tali strumenti, gli Stati possono sottoporre nuovamente la questione al Comitato.¹⁶⁶

Aspetto preliminare a tutto questo è il momento in cui il Comitato accerta di essere competente ad affrontare le questioni della comunicazione e, in caso positivo, può nominare una commissione conciliativa con l'obiettivo di incoraggiare gli Stati coinvolti a trovare una soluzione amichevole della controversia, basata sul rispetto della Convenzione.¹⁶⁷

Al termine della procedura, la commissione conciliativa emana un rapporto nel quale vengono documentati i fatti della controversia e si adottano le raccomandazioni opportune volte a raggiungere una soluzione amichevole della controversia. Il rapporto viene a sua volta trasmesso agli Stati interessati che hanno sei mesi di tempo per comunicare al Comitato la loro volontà di attuare quanto indicato nel rapporto. Alla scadenza di questo periodo, il rapporto viene inviato a tutti gli Stati parte della Convenzione.¹⁶⁸

È interessante come tale procedura interstatale sia rimasta inattiva per quasi 50 anni fino alla sua prima attivazione nel marzo 2018 nelle seguenti comunicazioni interstatali: 1) Qatar contro Regno dell'Arabia Saudita; 2) Qatar contro Emirati Arabi Uniti.

Queste sono state le prime comunicazioni interstatali presentate ad un organismo delle Nazioni Unite che si occupa del trattato sui diritti umani, ovvero la ICERD.¹⁶⁹

Nel 2017, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, l'Egitto e il Bahrein (c.d. *Quartetto*) hanno interrotto le relazioni diplomatiche ed economiche con il Qatar, rivolgendogli una serie di accuse, tra cui la presunta relazione con l'Iran e il presunto sostegno a gruppi di opposizione all'interno degli

¹⁶⁶ Pietro Pustorino, *op. cit.*

Vedi, art. 11 della Convenzione del 1965.

¹⁶⁷ *Ivi*, art. 12, par. 1.

¹⁶⁸ *Ivi*, art. 13.

¹⁶⁹ Dai Tamada, *Inter-State Communication under ICERD: From ad hoc Conciliation to Collective Enforcement?*, Journal of International Dispute Settlement, 2021.

Stati vicini.¹⁷⁰ Mentre per il Qatar, le cause che sono alla base dei procedimenti legali internazionali sono le condotte messe in atto dal *Quartetto*: in particolare, il rimpatrio dei cittadini del Qatar dai loro territori (in alcuni casi anche il richiamo dei cittadini del *Quartetto* dal Qatar) e la chiusura dello spazio aereo all'aviazione civile del Qatar.¹⁷¹

Questo ha portato quest'ultimo a presentare le due comunicazioni interstatali al Comitato, poco fa citate.

Nel caso Qatar contro Emirati Arabi Uniti, il primo sostiene che il secondo abbia violato gli articoli 2, 4, 5 e 6 della ICERD e che sia venuto meno alle sue obbligazioni convenzionali di prevenire e proibire la discriminazione razziale, in questo caso nei confronti dei cittadini qatarini.¹⁷²

Nell'agosto 2019 il Comitato si è espresso decidendo di avere giurisdizione sulla questione e che la comunicazione interstatale fosse ammissibile, nonché richiese l'istituzione di una commissione conciliativa *ad hoc* per discutere le denunce avanzate dal Qatar che riguardavano la discriminazione dei cittadini qatarini per la loro nazionalità. Successivamente, a seguito dell'accordo di Al Ula nel 2021 tra Qatar e gli Stati vicini (compresi gli Emirati Arabi Uniti), il Qatar richiese la sospensione del procedimento. La commissione di conciliazione *ad hoc* accolse la richiesta e invitò gli Stati interessati a comunicare entro un anno dall'accordo di Al Ula se desiderassero riprendere l'esame della questione.¹⁷³ La procedura si concluse, pertanto, il 26 gennaio 2023 con la fine dei procedimenti della commissione di conciliazione *ad hoc*. Questo sta a significare come la commissione sia riuscita a trovare un consenso tra il Qatar e gli Emirati arabi Uniti volto a porre fine alla controversia sorta nel 2018 sulle accuse di discriminazione razziale.¹⁷⁴

Nel frattempo, congiuntamente a questo procedimento, il Qatar nel giugno 2018 si è rivolto alla CIG¹⁷⁵ in merito a presunte violazioni della ICERD. Nella sua domanda, ha riaffermato le misure discriminatorie contro i qatarini sulla base della loro nazionalità e ha richiesto misure provvisorie per proteggere i diritti del Qatar in attesa di una decisione. La Corte si è espressa ritenendosi competente in materia di interpretazione o applicazione della Convenzione e dunque competente a indicare le

¹⁷⁰ Craig D. Gaver, *Lingering Gulf Dispute Gives Rise to Multi-Forum Legal Proceedings*, American Society of International Law, 2020.

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² CERD/C/99/3.

¹⁷³ David Keane, *Towards an 'Amicable Solution' in the Universal Human Rights System Inter-State Communications under the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination*, *Völkerrechtsblog*, 2021. Vedi, <https://voelkerrechtsblog.org/towards-an-amicable-solution-in-the-universal-human-rights-system/> [ultimo accesso 05/09/2023]

¹⁷⁴ UNHR, *Qatar against United Arab Emirates: UN ad hoc Conciliation Commission terminates operation*, 2023. Vedi anche: "Such cooperation demonstrates States parties' steadfast engagement to the collective enforcement of the Convention" said Verene Shepherd, Chair of the Committee, al sito <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/qatar-against-united-arab-emirates-un-ad-hoc-conciliation-commission> [ultimo accesso 05/09/2023]

¹⁷⁵ Il Qatar ha invocato l'articolo 36, paragrafo 1, dello Statuto della Corte e l'articolo 22 della ICERD.

misure provvisorie. Al termine del procedimento, la Corte ha sollecitato gli Emirati Arabi Uniti ad assumere determinati comportamenti.¹⁷⁶ In particolare, la Corte chiedeva di assicurare:

- (i) *“families that include a Qatari, separated by the measures adopted by the United Arab Emirates on 5 June 2017, are reunited;*
- (ii) *Qatari students affected by the measures adopted by the United Arab Emirates on 5 June 2017 are given the opportunity to complete their education in the United Arab Emirates or to obtain their educational records if they wish to continue their studies elsewhere; and*
- (iii) *Qataris affected by the measures adopted by the United Arab Emirates on 5 June 2017 are allowed access to tribunals and other judicial organs of the United Arab Emirates.”*¹⁷⁷

Nello stabilire quanto indicato, la Corte ha analizzato l'articolo 5 della ICERD - con particolare attenzione ai paragrafi (a), (d) ed (e)¹⁷⁸ - alla luce delle condotte adottate dagli Emirati Arabi Uniti, ritenendo che queste rischiavano di portare ad irreparabili pregiudizi ai diritti invocati dal Qatar.¹⁷⁹

In seguito, però, gli Emirati Arabi Uniti hanno sollevato eccezioni preliminari sulla giurisdizione e sull'ammissibilità del ricorso. Nella sua sentenza definitiva, la Corte ha accolto la richiesta degli Emirati Arabi Uniti stabilendo che la controversia non rientrava nell'ambito *ratione materiae* della ICERD e ha sostenuto di non avere giurisdizione per esaminare la domanda presentata dal Qatar.¹⁸⁰

La decisione della Corte si basava sulla definizione di discriminazione razziale dell'articolo 1 della Convenzione. Secondo il suo punto di vista, le presunte misure discriminatorie avanzate dal Qatar non davano luogo a discriminazione razziale contro i qatarini sulla base della loro origine nazionale. Pertanto, la Corte ha concluso che le misure lamentate dal Qatar non potevano costituire una discriminazione razziale ai sensi della Convenzione.¹⁸¹

Si tratta di un caso interessante a cui la Corte potrebbe far riferimento nel suo nuovo parere sulle condotte israeliane e nello specifico nella parte dedicata alle politiche discriminatorie, in quanto il Comitato, e in particolare la commissione conciliativa, si è rivelato essere uno strumento di fondamentale importanza nella soluzione di controversie tra Stati.

In più, nel 2018 la Palestina ha inviato una comunicazione interstatale al Comitato accusando Israele della violazione degli articoli 2, 3 e 5 della ICERD per quanto riguarda i cittadini palestinesi che

¹⁷⁶ Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates), International Court of Justice, al sito <https://www.icj-cij.org/index.php/case/172> [ultimo accesso 15/09/2023]

¹⁷⁷ I.C.J. Order of 23 July 2018, para. 79.

¹⁷⁸ *Ivi*, para. 67.

¹⁷⁹ *Ivi*, para. 71.

¹⁸⁰ I.C.J. Judgement of 4 February 2021, para. 105.

¹⁸¹ *Ivi*, paragrafi 112-113.

vivono nei TPO, compresa Gerusalemme Est.¹⁸² La Palestina sostiene che Israele ha costantemente negato l'applicabilità della Convenzione nei TPO e ha dimostrato di non volersi impegnare in un dialogo significativo.¹⁸³

Il Comitato ha accertato la propria giurisdizione ritenendosi competente e dichiarato l'ammissibilità della comunicazione. Nel dicembre 2021, ha nominato una commissione conciliativa *ad hoc* incaricata di emettere raccomandazioni per una soluzione amichevole della controversia.

Non si è ancora arrivati all'esito della procedura.

Nel caso in cui si accertasse la violazione della Convenzione, e in particolare dell'articolo 3, non solo darebbe luogo a un obbligo individuale nei confronti di Israele di prevenire e vietare le pratiche discriminatorie nei territori occupati, ma soprattutto potrebbe dare luogo ad un obbligo collettivo a carico di tutti gli Stati parte in quanto violazione della norma imperativa sul divieto di discriminazione razziale.¹⁸⁴

Resta il fatto che, se la Palestina è più propensa alla conciliazione, Israele, invece, è più probabile rifiuti la procedura di conciliazione, vista già l'assenza all'udienza della fase sulla giurisdizione. In questo caso, risulterebbe difficile per la commissione conciliativa emanare una raccomandazione, visto che l'obiettivo è quello di raggiungere una soluzione concordata dalle parti in disputa. Inoltre, dato il carattere non vincolante delle raccomandazioni, Israele potrebbe semplicemente ignorarle.¹⁸⁵

Di solito è previsto che in caso di esaurimento della procedura interstatale del Comitato lo Stato parte potrebbe richiedere un procedimento dinnanzi alla CIG, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione. Tuttavia, non è possibile richiedere la giurisdizione della Corte in quanto la Palestina non è uno Stato Parte dello Statuto della Corte e Israele ha allegato una riserva all'articolo 22 della Convenzione che mette la Corte nella condizione di negare la propria giurisdizione.¹⁸⁶ Pertanto, l'ultima possibilità per la Palestina di cercare una soluzione per le violazioni degli obblighi della ICERD da parte di Israele sembra essere la commissione conciliativa *ad hoc*.¹⁸⁷

Alla luce di quanto analizzato fin qui, il Comitato e la commissione si sono rivelati estremamente importanti nel conciliare due parti in conflitto e farle concordare su una soluzione amichevole. Indubbiamente, però, quanto verrà rilevato dalla commissione conciliativa e le raccomandazioni che

¹⁸² CERD/C/100/5.

¹⁸³ CERD/C/100/4 (16 June 2021) para. 10, al sito https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2021/06/CERDC1004_160621.pdf [ultimo accesso 06/09/2023]

¹⁸⁴ David Keane, *Palestine v Israel and the collective obligation to condemn apartheid*, *Melbourne Journal of International Law*, 2022.

¹⁸⁵ Dai Tamada, *op. cit.*

¹⁸⁶ *Ibidem.*

¹⁸⁷ J. Eiken, 'Breaking new ground? The CERD Committee's decision on jurisdiction in the inter-State communications procedure between Palestine and Israel', *EJIL Talk!*, 2020, al sito <https://www.ejiltalk.org/breaking-new-ground-the-cerd-committees-decision-on-jurisdiction-in-the-inter-state-communications-procedure-between-palestine-and-israel/> [ultimo accesso 06/09/2023]

emanerà non dovranno sostituirsi al parere della Corte anzi dovranno integrarlo e la Corte stessa ne dovrebbe far riferimento, al fine di porre una conclusione alle condotte israeliane nei TPO. Inoltre, bisogna ricordare che il parere della Corte non riguarderà solamente le politiche discriminatorie adottate da Israele bensì anche altre questioni importanti, quali la legittimità dell'occupazione e l'alterazione demografica nei territori occupati.

3.4 Violazione dei diritti umani fondamentali o legittima difesa dello stato?

Il diritto alla legittima difesa costituisce un'eccezione al principio di non uso della forza intrinseco all'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite.¹⁸⁸ In questo contesto, è ampiamente sostenuta la tesi per cui gli Stati utilizzano questo diritto per giustificare le proprie azioni in risposta agli attacchi armati che subiscono.¹⁸⁹ Inoltre, l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce che gli Stati hanno un “*inherent right*” a difendersi in caso di attacchi armati o di minaccia degli stessi.

Il diritto internazionale generale indica due criteri di validità per valutare il corretto utilizzo del diritto alla legittima difesa: la necessità e la proporzionalità.¹⁹⁰ Il criterio di necessità presuppone l'assenza di meccanismi alternativi (pacifici e diplomatici) per proteggere gli interessi fondamentali di uno Stato.¹⁹¹ La prova della necessità risulta essere rigorosa, visto il divieto dell'uso della forza riconosciuto nel diritto internazionale: vuol dire che per essere necessarie, le misure di legittima difesa devono essere l'unica opzione ragionevole per affrontare un attacco armato.¹⁹² In un certo senso, il principio di proporzionalità opera in parallelo con il requisito che sia necessario un uso della forza per legittima difesa, ovvero che l'azione difensiva sia della stessa intensità e quindi non vada oltre ciò che è necessario a respingere l'attacco armato subito.¹⁹³

¹⁸⁸ International Law Commission, *Eighth Report on State Responsibility by Mr Roberto Ago, Special Rapporteur – The Internationally Wrongful Act of the State, Source of International Responsibility* (Part 1), UN Doc A/CN.4/318/Add.5-7 (1980) para 87, alla pagina https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_318_add5_7.pdf [ultimo accesso 07/09/2023]

¹⁸⁹H Kelsen, ‘*Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations*’ (1948) 42 AJIL 783, 784.

¹⁹⁰ *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. USA) [1986] ICJ. Rep 94, at para. 176; *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion* [1996] ICJ Rep 226, para 41.

¹⁹¹ Vedi, *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v United States of America)* ICJ Reports (2003), para 76 (“there is no evidence that the United States complained to Iran of the military activities of the platforms, . . . which does not suggest that the targeting of the platforms was seen as a necessary act”), vedi <https://www.icj-cij.org/case/90> [ultimo accesso 07/09/2023]

¹⁹² Tarcisio Gazzini, *The Changing Rules on the Use of Force in International Law* (Manchester University Press 2006) 146.

¹⁹³ Frederic L. Kirgis, *Some Proportionality Issues Raised by Israel’s Use of Armed Force in Lebanon*, American Society of International Law, 2006.

È importante, però, sottolineare la distinzione tra il principio di proporzionalità nello *jus ad bellum* e quello imposto nello *jus in bello*. Nonostante entrambe le nozioni servono come limitazione a qualsiasi ricorso della forza, la logica dietro tale limitazione è diversa.¹⁹⁴

La proporzionalità secondo lo *ius ad bellum* è legata al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il suo scopo è quello di impedire allo stato che agisce in legittima difesa di usare una forza superiore a ciò che è necessario per respingere un attacco armato e quindi evitare qualsiasi escalation di violenza a livello internazionale e un'alterazione dell'ordine sociale internazionale. Nei criteri di valutazione le considerazioni umanitarie si riferiscono meramente all'esigenza di non arrecare eccessivi danni allo stato aggressore.¹⁹⁵

La logica alla base della proporzionalità secondo lo *ius in bello* si differenzia per il fatto che la sua preoccupazione principale è la protezione dei valori umanitari e in particolare la limitazione delle sofferenze dei non combattenti in situazioni di conflitto armato. Lo scopo, pertanto, è quello di conciliare tale limitazione con le necessità militari perseguite dal belligerante, vietando che queste necessità possano giustificare il lancio di un attacco che causi danni eccessivi ai civili.¹⁹⁶

Tuttavia, la valutazione distintiva tra le due nozioni di proporzionalità potrebbe risultare difficile nella pratica. Le considerazioni riguardo la proporzionalità secondo lo *ius ad bellum* e lo *ius in bello* sono state problematiche in diversi casi in cui la Corte internazionale di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi su un'azione presumibilmente intrapresa per legittima difesa.¹⁹⁷

In particolare, si può citare il parere consultivo sulla costruzione del muro in Palestina. La Corte respinse l'argomentazione di Israele di aver agito in legittima difesa per giustificare la costruzione del muro in quanto Israele non aveva dimostrato che gli attacchi armati provenissero dall'esterno dei territori da esso controllati.¹⁹⁸ Alcuni giudici si espressero con delle osservazioni riguardo l'argomentazione. Le ragioni per le quali il giudice Kooijmans aveva qualificato la costruzione del muro come sproporzionato rispetto allo *ius in bello*¹⁹⁹ erano in parte uguali a quelle del giudice Higgins che sosteneva la natura sproporzionata e non necessaria del muro secondo lo *ius ad bellum*.²⁰⁰ Più in generale, alcuni Stati sembrano aver sostenuto che le condizioni di necessità e proporzionalità della legittima difesa non sono state rispettate in relazione alle considerazioni del diritto

¹⁹⁴ Raphaël van Steenberghe, *Proportionality under jus ad bellum and jus in bello: clarifying their relationship*, Israel Law Review, 2012, pp 107-124.

¹⁹⁵ *Ibidem*.

¹⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ ICJ, *Wall Advisory Opinion*, paragrafi 138-139.

¹⁹⁹ *Ibid*, Separate Opinion of Judge Kooijmans, para. 34.

²⁰⁰ *Ibid*, Separate Opinion of Judge Higgins, para. 35.

umanitario²⁰¹, tra cui l'assenza di una distinzione tra combattenti e civili, gli eccessivi danni causati alla popolazione civile palestinese²⁰² e altre violazioni del diritto umanitario²⁰³.

Sebbene le due nozioni di proporzionalità siano chiaramente distinte, per alcuni studiosi la proporzionalità secondo lo *ius ad bellum* dipende dal rispetto della proporzionalità secondo lo *ius in bello*. Tale posizione è motivata difatti dall'obiettivo di rafforzare la protezione delle persone nei conflitti armati.²⁰⁴

Per quanto riguarda l'occupazione di Israele nei territori palestinesi, sembra esserci una violazione del diritto alla legittima difesa. Vi è un consenso generale sul fatto che un'occupazione belligerante può essere necessaria quando scaturisce da un uso della forza in legittima difesa.²⁰⁵ L'occupazione come un atto di autodifesa contro un attacco armato è legittima per tutto il tempo che l'attacco armato continua. L'atto di autodifesa finirà quando non sarà più necessario respingere un attacco armato attraverso l'uso della forza. È chiaro che l'occupazione prolungata nei di TPO, che dura da quasi 56 anni, risulta non rispettare i parametri di necessità militare e proporzionalità per agire in legittima difesa.²⁰⁶

Inoltre, un'occupazione prolungata può essere fondata sulla violazione di principi e regole del diritto internazionale umanitario e norme imperative e questo può costituire un uso non necessario e sproporzionato della forza in legittima difesa.²⁰⁷ Pertanto le violazioni delle norme imperative del diritto internazionale da parte di Israele, quali il diritto all'autodeterminazione, il divieto di acquisizione del territorio attraverso l'uso della forza e il divieto di discriminazione razziale e *apartheid* sono indicativi di una violazione dei principi dell'uso della forza in legittima difesa.

La violazione del diritto alla legittima difesa comporta di per sé una violazione dei diritti umani. Il diritto internazionale dei diritti umani, infatti, è applicabile sia in tempi di pace che in caso di conflitto armato. Sebbene alcuni diritti siano derogabili in certe circostanze, alcuni restano inderogabili a prescindere da una necessità a violarli.²⁰⁸ Pertanto, l'uso della forza deve essere esercitato nel rispetto dei diritti umani, quindi tale da non recare danni alla popolazione coinvolta.

²⁰¹ Vedi, ad esempio, *written statements of France*, paragrafi 57–58; e South Africa, para. 36.

²⁰² Vedi, ad esempio, *written statement of Saudi Arabia*, para. 34.

²⁰³ Vedi, ad esempio, *written statements of Indonesia*, para. 7.

²⁰⁴ Raphaël van Steenberghe, *op. cit.*

²⁰⁵ Stephen M. Schwebel, "What Weight to Conquest?" *Am. J. Int'l L.*, vol. 64 (1970) pp. 344, 345–346.

²⁰⁶ Antonio Cassese, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal* (CUP 1995) p. 99.

²⁰⁷ International Court of Justice, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (Advisory Opinion) International Court of Justice Reports 1996, p. 245, para. 42.

²⁰⁸ Jordan J. Paust, *Self-defence, laws of war, and human rights*, *Journal of international peace and organization*, 2006.

Israele giustifica il proprio uso della forza nei TPO come proprio diritto alla legittima difesa.²⁰⁹ In particolare, utilizza le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza nel quale si permette l'uso della forza legittima difesa contro attacchi terroristici ai sensi dell'art. 51 della Carta dell'ONU. Israele, infatti, ha etichettato gli atti di violenza palestinesi come atti terroristici. Nonostante la Corte internazionale di giustizia nel parere consultivo sulla costruzione del muro in Palestina concluse che l'articolo 51 non poteva essere applicato al caso, Israele continua a sostenere che sta esercitando il suo diritto alla legittima difesa nelle operazioni militari in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.²¹⁰

Quello che sta facendo Israele è distorcere il diritto internazionale per giustificare l'uso della forza e l'occupazione nei TPO. Indubbiamente il controllo che Israele esercita in questi territori ha delle ripercussioni sulla popolazione civile.²¹¹

Infine, anche la relatrice speciale Francesca Albanese si è espressa riguardo a tale situazione. In un suo rapporto²¹², viste le condotte attuate dal governo israeliano e in particolare il regime di apartheid e i crimini commessi contro i palestinesi, respinge qualsiasi giustificazione di sicurezza, nonché di legittima difesa, per le azioni di Israele. Sostiene che Israele abbia mascherato la “sicurezza” come controllo permanente sul territorio che occupa e cerca di anettere.²¹³

La relatrice speciale spiega il suo punto di vista in questo modo. La III e la IV Convenzione di Ginevra forniscono rispettivamente garanzie e procedure per i combattenti catturati e protezione per i civili arrestati o detenuti in territorio occupato. L'internamento di persone protette, ad esempio, è consentito solo se "*absolutely necessary*"²¹⁴ per la sicurezza della potenza occupante o per "*imperative reasons of security*", e deve rispettare le disposizioni della Convenzione.²¹⁵ Invece, nei TPO i comandanti militari israeliani ordinano la detenzione amministrativa ogni volta che hanno "*reasonable grounds to presume that the security of the area or public security require detention*".²¹⁶ Inoltre, la classificazione come "*security threat*" che porta alla detenzione amministrativa sembra un pretesto per perseguire specifici individui che potrebbero sfidare l'occupazione. Dunque, Israele ha utilizzato il pretesto della sicurezza, non giustificato, per rafforzare il suo controllo e il suo regime discriminatorio.

²⁰⁹ *Noura Erakat, No, Israel Does Not Have the Right to Self-Defense In International Law Against Occupied Palestinian Territory*, Jadaliyya, 2014. Vedi <https://www.jadaliyya.com/Details/27551> [ultimo accesso 08/09/2023]

²¹⁰ *Ibidem*.

²¹¹ *Ibidem*.

²¹² A/HRC/53/59.

²¹³ *Ivi*, para. 96.

²¹⁴ Vedi, art. 42 della IV Convenzione di Ginevra.

²¹⁵ *Ivi*, art. 78.

²¹⁶ Military Order 1651, article 285(A), vedi http://www.militarycourtwatch.org/files/server/military_order_1651.pdf [ultimo accesso 15/09/2023]

3.5 Conclusioni

Quanto riportato nel medesimo Capitolo è un'analisi di quello cui potrebbe far riferimento la Corte nel suo nuovo parere consultivo. L'inquadramento delle politiche discriminatorie nelle fonti internazionali è di fondamentale importanza per la Corte in quanto deve esprimersi sulle condotte israeliane in violazione dei diritti umani. In questo senso, le decisioni degli istituti di controllo del rispetto dei diritti umani, sicuramente guideranno la Corte nella sua pronuncia.

Lo stesso vale per l'esempio giurisprudenziale riportato nel secondo paragrafo, il quale può indirizzare la Corte a considerare una soluzione amichevole tra Israele e Palestina in merito alle discriminazioni.

Infine, ci si domanda quanto il diritto alla legittima difesa rivendicato da Israele sia legittimo e quanto invece, stando alle vicende, sembra sempre più essere una giustificazione delle proprie azioni che altrimenti risulterebbero in una chiara violazione dei diritti umani.

Ora non resta che attendere la pronuncia della Corte sul nuovo parere consultivo e sperare che questa chiarisca la situazione nei TPO e che Israele metta fine all'occupazione e alle condotte perseguite fino ad oggi.

CONCLUSIONI

L'elaborato ha esplorato le dinamiche legali che caratterizzano il conflitto tra Israele e Palestina. Sono state presentate le politiche e le condotte adottate da Israele nei territori occupati che risultano essere illecite dal punto di vista del diritto internazionale, umanitario e dei diritti umani. Per via di tali circostanze è stato richiesto due volte l'intervento della Corte Internazionale di Giustizia.

Dall'analisi emerge che, nonostante i vari tentativi da parte degli organi delle Nazioni Unite, gli strumenti adottati per risolvere il conflitto israelo-palestinese non sono stati sufficienti a porre fine all'occupazione e alla violazione dei diritti umani nei territori occupati.

Sicuramente l'emanazione del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia il 9 luglio 2004 ha giocato un ruolo cruciale nel dibattito sulla legittimità delle azioni israeliane, condannando a livello internazionale la costruzione del muro nei territori occupati e le violazioni dei diritti umani del popolo palestinese. Tuttavia, per quanto il parere abbia avuto una certa influenza sulla comunità internazionale, il muro è rimasto intatto, così come è rimasta irrisolta la questione del conflitto tra le due parti e le sfide legate ai diritti umani.

Sarà, dunque, ora compito del nuovo parere della Corte fornire nuove certezze in un conflitto che rimane caratterizzato da insanabile opposizione in punto di diritto. Come suggerisce il passato, non basterà il parere della Corte, ma sarà necessario un impegno della comunità internazionale e degli altri organi delle Nazioni Unite affinché esso trovi una traduzione concreta ed effettiva. Solo così sarà possibile sperare in soluzioni pacifiche per questa situazione, promuovendo una pace duratura e il rispetto dei diritti umani in Israele e Palestina.

Da quanto analizzato nei capitoli precedenti, e in particolare dai documenti ora al vaglio della Corte, sembra innanzitutto necessario condannare l'occupazione illegale di Israele, non prestare alcuna assistenza per le attività illegali israeliane e assicurare il rispetto del diritto internazionale. In secondo luogo, sarà fondamentale che il parere della Corte utilizzi formule decise e univoche, così da rappresentare una forte influenza su quegli organi delle Nazioni Unite in grado di far concordare le parti in conflitto su una soluzione amichevole, così da porre fine alle condotte israeliane nei territori occupati.

Resta, inoltre, al centro del dibattito in dottrina la giustificazione di Israele di agire in legittima difesa - e il muro ne è una dimostrazione - contro gli attacchi che subisce dai palestinesi. Quello che emerge, però, è che l'uso della forza in legittima difesa deve essere esercitato in maniera da non provocare

danni alla popolazione e quindi nel rispetto dei diritti umani, mentre appare possibile affermare che Israele stia andando ben oltre il proprio diritto di agire in legittima difesa, usando la forza in maniera sproporzionata e quindi illegittima, quantomeno per quanto concerne i diritti umani della popolazione palestinese.

Il conflitto tra le due parti rimane un'emergenza legale e umanitaria a livello internazionale che dura da fin troppi decenni, ma la speranza che un futuro di pace e rispetto dei diritti umani possa essere raggiunto in quei territori è forte. Secondo quanto fin qui descritto e analizzato, il nuovo parere rappresenta dunque una delle occasioni più importanti per la Corte per dimostrare l'effettività e l'efficacia del diritto internazionale. I presupposti – dai documenti depositati alle circostanze fattuali – ci sono tutti, spetterà pertanto solo ai giudici coglierla.

BIBLIOGRAFIA

- Annoni A., *L'applicazione del regime giuridico dell'occupazione nei Territori palestinesi occupati*, DEP n. 13-14, 2010.
- Ben-Hillel Y., *The legal status of East Jerusalem*, NRC, 2013.
- Benvenisti E., *The International Law of Occupation*, OUP Oxford, (1993) 2012.
- Bigman A., “*Shad demography – metos o metseof*” [Demographic Demon – Myth or Reality], Yesha Council – Judae and Samaria, 2011.
- Bradley A. S., *Human Rights Racism*, Harvard Human Rights Journal, Vol. 32, 2019.
- Carta delle Nazioni Unite*, 1945.
- Cassese A., *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2nd edition, pg. 25, 2008.
- Cassese A., *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, 1995.
- Caso *Firas Tbeish v. Attorney General*, High Court of Justice, No. 9018/17, 2018.
- Caso *Mubarak Awad v. Prime Minister of Israel*, High Court of Justice, No. 282/88, 1988.
- CERD, *Inter-State communication 100/5, the State of Palestine v. Israel*.
- CERD, *Jurisdiction 99/3, Qatar v. United Arab Emirates*.
- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984.
- Convenzione (IV) di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra*, 1949.
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 1950.
- Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, 1954.
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, 1965.
- Convenzione sui diritti dei bambini*, 1989.
- Convenzione (IV) sul rispetto delle leggi e degli usi della guerra terrestre e suo allegato: Regolamento riguardante le leggi e gli usi della guerra terrestre*, conclusa all'Aia il 18 ottobre 1907.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza, *Cusan e Fazzo contro Italia*, Ricorso n. 77/07, par. 54, 2014.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza, *Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina*, para. 38-51, 2009.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Sentenza, *Unione nazionale della polizia belga contro Belgio* Ricorso 4464/70, par. 44, 1975.

Dennis M., *Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation*, in “*American Journal of International Law*”, XCIX, 1, pp. 119, pp. 132, 2005.

Dichiarazione Universale dei diritti umani, 1948.

Dinstein Y., *The International Law of Belligerent Occupation*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 85, 2009.

Doebbler C. F., *The Principle of Non-Discrimination in International Law*, Cd Publishing, 2007.

Dugard J., Reynolds J. *Apartheid, International Law and the Occupied Palestinian Territory*, European Journal of International Law, Vol. 24, No. 3, pp. 867–913, 2013.

Economic and Social Commission for Western Asia, *Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid*, United Nations House, Issue No. 1, 2017.

Friedman R., *Zealots for Zion: Inside Israel's West Bank Settlement Movement*, New York, Random House, 1992.

Gaver C. D., *Lingering Gulf Dispute Gives Rise to Multi-Forum Legal Proceedings*, American Society of International Law, Vol. 24, Issue 1, 2020.

Gazzini T., *The Changing Rules on the Use of Force in International Law*, Manchester University Press, 2006.

General Assembly, *Draft Resolution C.4/77/L.12/Rev.1*.

General Assembly, *Resolution 181/1947*.

General Assembly, *Resolution 2672/1970*.

General Assembly, *Resolution 3236/1974*.

General Assembly, *Resolution 37/43/1982*.

Greenstein R., *Israel, Palestine, and Apartheid*, University of the Witwatersrand, South Africa, Vol. 22, No. 1, pp. 73-92, 2020.

Human Rights Council, *Report 53/59*.

Human Rights Council, *Resolution S-30/1*.

International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, 1973.

International Court of Justice, *Judgement of the Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates)*, 2021.

International Court of Justice, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion dell'8 luglio 1996.

International Court of Justice, *Order of the Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates)*, 2018.

International Court of Justice, *Report of Judgments, Barcelona Traction (Belgium v. Spain)*, 1970.

International Court of Justice, *Reports Merits, Judgment, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, 1986.

International Court of Justice, *The Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion del 9 luglio 2004.

Keane D., *Palestine v Israel and the collective obligation to condemn apartheid*, Melbourne Journal of International Law, Vol. 23, 2022.

Kelsen H., *Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations*, Vol. 42, No. 4, American Journal of International Law, pp. 783-784, 1948.

Kirgis F. L., *Some Proportionality Issues Raised by Israel's Use of Armed Force in Lebanon*, American Society of International Law, Vol. 10, Issue 20, 2006.

Lein Y., *Behind the Barrier: Human Rights Violations as a Result of Israel's Separation Barrier*, tradotto da Shulman Z., B'Tselem Report, 2003.

Morland P., *Demographic Engineering: Population Strategies in Ethnic Conflict*, University of London, 2014.

Mwakagali M., *International Human Rights Law and Discrimination Protections: A Comparison of Regional and National Responses*, Brill Research Perspectives in Comparative Discrimination Law, 1(2), pp. 1-78, 2018.

Patto Internazionale sui diritti civili economici, sociali e culturali, 1966.

Paust J. J., *Self-defence, laws of war, and human rights*, Journal of international peace and organization, 2006.

Protocollo Addizionale n. 12, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Pustorino P., *Tutela internazionale dei diritti umani*, Bari, Cacucci Editore, 2022.

Qabaha A., Hamamra B., *The Nakba Continues: The Palestinian Crisis from the Past to the Present*, Janus Unbound: Journal of Critical Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 30-42, 2021.

Quigley J., "Jerusalem: The Illegality of Israel's Encroachment", The Palestine Yearbook of International Law Vol. 9, 19, p. 34, 1996/1997.

Regulations 11-12 of the Entry into Israel Regulations, 5734-1974, No. 3201, p. 1517, 1974.

Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, A/58/311, para. 26, 2003.

Report of the Special Rapporteur of the United Nations Commission on Human Rights, "The Right to Food", Jean Ziegler, para. 49, 2003.

Report of the Special Rapporteur on the Commission on Human Rights, John Dugard, 2003.

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese, A/77/356, 2022.

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/52/75, 2023.

Sachdev N, *From Illegality to Accepted Reality: Analysing the Impact of the I.C.J.'s Advisory Opinion on "The Wall" in Palestine*, Socio-Legal Review: Vol. 2: Issue 1, Article 4, 2022.

Schwebel S. M., *What Weight to Conquest?*, Am. J. Int'l L., Vol. 64, 1970.

Scobbie I., *Unchart(er)ed Waters?: Consequences of the Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory for the*

Responsibility of the UN for Palestine, European Journal of International Law, Vol. 16 No. 5, 941–961, 2005.

Sfard M., *The Israeli occupation of the West Bank and the crime of apartheid*, Yesh Din, 2020.

Shafir G., *A half century of occupation. Israel, Palestine, and the World's Most Intractable Conflict*, University of California Press, 1st edition, 2017.

Sharet M., *Political Diary B*, Tel Aviv: Am Oved, pg. 173-175, (1937) 1968.

Security Council, *Resolution 2334/2016*.

Security Council, *Resolution 242/1967*.

Security Council, *Resolution 338/1973*.

Security Council, *Resolution 465/1980*.

Statuto della Corte internazionale di giustizia, 1945.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 2002.

Tamada D., *Inter-State Communication under ICERD: From ad hoc Conciliation to Collective Enforcement?*, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 12, Issue 3, pp. 405-426, 2021.

Van Steenberghe R., *Proportionality under jus ad bellum and jus in bello: clarifying their relationship*, Israel Law Review, pp 107-124, 2012.

Wilson S., *Israeli High Court Backs Military On Its Policy of 'Targeted Killings'*, Washington Post, 2006.

Weizman E., *Hollow Land: Israel's Architecture of Occupation*, London, Verso Books, 2012.

Wolfe P., *"Settler colonialism and the elimination of the native"*, Journal of Genocide Research, Vol. 8, No. 4, 2006.

SITOGRAFIA

- <https://www.icrc.org/en/document/occupation> [ultimo accesso 20/08/2023]
- <https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2023/Israel-Independence-Day-2023.aspx> [ultimo accesso 24/07/2023]
- <https://al-shabaka.org/labs/israeli-demographic-engineering-across-colonized-palestine/> [ultimo accesso 24/07/2023]
- <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-3-israeli-settlements-and-international-law/> [ultimo accesso 24/07/2023]
- https://www.btselem.org/publications/summaries/199704_quiet_deportation [ultimo accesso 25/07/2023]
- <https://digitallibrary.un.org/record/11767/?ln=en> [ultimo accesso 27/07/2023]
- <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/> [ultimo accesso 27/07/2023]
- <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/024/33/PDF/N1902433.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 27/07/2023]
- <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/448/72/PDF/G2244872.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 29/07/2023]
- <https://www.aljazeera.com/gallery/2022/5/13/journalist-shireen-abu-akleh> [ultimo accesso 29/07/2023]
- [https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/04/israel-un-expert-condemns-brutal-attacks-palestinians-al-aqsa-mosque#:~:text=GENEVA%20\(6%20April%202023\)%20%E2%80%93,AI%2DAqsa%20Mosque%20on%20Wednesday.](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/04/israel-un-expert-condemns-brutal-attacks-palestinians-al-aqsa-mosque#:~:text=GENEVA%20(6%20April%202023)%20%E2%80%93,AI%2DAqsa%20Mosque%20on%20Wednesday.) [ultimo accesso 30/07/2023]
- <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/352/94/PDF/G2035294.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 30/07/2023]
- <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/225/55/PDF/G1422555.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 30/07/2023]

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/111/10/PDF/G1611110.pdf?OpenElement>
[ultimo accesso 30/07/2023]

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/448/06/PDF/G1044806.pdf?OpenElement>
[ultimo accesso 30/07/2023]

<https://www.icj-cij.org/advisory-jurisdiction#:~:text=Since%20States%20alone%20are%20entitled,organizations%20and%20to%20them%20alone.> [ultimo accesso 06/08/2023]

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/SelDec_1_en.pdf [ultimo accesso 06/08/2023]

<https://www.icj-cij.org/case/131/written-proceedings> [ultimo accesso 08/08/2023]

https://www.btselem.org/publications/summaries/200205_land_grab [ultimo accesso 09/08/2023]

https://www.btselem.org/publications/summaries/201203_under_the_guise_of_legality [ultimo accesso 09/08/2023]

<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-196666/> [ultimo accesso 11/08/2023]

<https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/two-years-intifada-closures-and-palestinian-economic-crisis> [ultimo accesso 11/08/2023]

<https://www.refworld.org/pdfid/45139c394.pdf> [ultimo accesso 11/08/2023]

https://www.btselem.org/publications/summaries/200101_civilians_under_siege [ultimo accesso 11/08/2023]

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf [ultimo accesso 12/08/2023]

<https://dirittointernazionaleincivica.wordpress.com/2017/04/20/muro-in-cisgiordania-alla-cig-il-parere/> [ultimo accesso 12/08/2023]

<https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-47/commentary/1958> [ultimo accesso 13/08/2023]

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/591/34/PDF/N2259134.pdf?OpenElement>
[ultimo accesso 13/08/2023]

A/HRC/49/87

<https://www.palquest.org/en/highlight/34924/israel%E2%80%99s-apartheid-regime> [ultimo accesso 13/08/2023]

<https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution> [ultimo accesso 13/08/2023]

https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid [ultimo accesso 13/08/2023]

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/773/11/PDF/N9877311.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 13/08/2023]

<https://apidiakoniasse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2022/11/QA-ICJ-Advisory-Opinion-IOPT.pdf> [ultimo accesso 13/08/2023]

<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20230531-req-01-00-en.pdf> [ultimo accesso 16/08/2023]

<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20230622-req-01-00-en.pdf> [ultimo accesso 16/08/2023]

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/610/71/PDF/N2261071.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 10/09/2023]

<https://addameer.org/news/4847> [ultimo accesso 10/09/2023]

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/244/51/PDF/G1424451.pdf?OpenElement> [ultimo accesso 11/09/2023]

https://www.btselem.org/topic/administrative_detention [ultimo accesso 11/09/2023]

<http://cda.gov.ps/index.php/ar/2017-05-23-08-02-54/17-ar-blog-news/7204-470-2020> [ultimo accesso 12/09/2023]

<https://stoptorture.org.il/en/torture-in-israel-2021-situation-report/> [ultimo accesso 12/09/2023]

terzo capitolo

<https://voelkerrechtsblog.org/towards-an-amicable-solution-in-the-universal-human-rights-system/> [ultimo accesso 05/09/2023]

<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/qatar-against-united-arab-emirates-un-ad-hoc-conciliation-commission> [ultimo accesso 05/09/2023]

<https://www.icj-cij.org/index.php/case/172> [ultimo accesso 15/09/2023]

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2021/06/CERDC1004_160621.pdf [ultimo accesso 06/09/2023]

<https://www.ejiltalk.org/breaking-new-ground-the-cerd-committees-decision-on-jurisdiction-in-the-inter-state-communications-procedure-between-palestine-and-israel/> [ultimo accesso 06/09/2023]

https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_318_add5_7.pdf [ultimo accesso 07/09/2023]

<https://www.icj-cij.org/case/90> [ultimo accesso 07/09/2023]

<https://www.jadaliyya.com/Details/27551> [ultimo accesso 08/09/2023]

http://www.militarycourtwatch.org/files/server/military_order_1651.pdf [ultimo accesso 15/09/2023]

RINGRAZIAMENTI

Al termine del seguente elaborato, mi sembra doveroso ringraziare coloro che mi hanno accompagnata in questo lungo percorso rendendo possibile tale lavoro.

Per prima cosa, ringrazio il Professore Pustorino e il Dottor Capurso per avermi dato la possibilità di scrivere questo elaborato su un tema che tanto mi sta a cuore e per avermi guidato nella sua stesura. Grazie per la vostra disponibilità e per i vostri consigli preziosi.

Vorrei dedicare questo lavoro a tutti coloro che ogni giorno lottano per difendere i propri diritti, che in futuro tutti possano godere delle stesse libertà e degli stessi diritti al pari degli altri.

Ringrazio tutta la mia famiglia per essermi stata a fianco in questi anni.

A mamma Dorina e papà Marius, le due persone senza le quali tutto questo non sarebbe potuto accadere. Grazie per essere stati il mio punto fermo, per aver sempre avuto la parola giusta in un momento di difficoltà, per aver assecondato ogni mia scelta e per aver creduto sempre in me. Grazie perché senza di voi non sarei stata la persona che sono oggi.

A Stefano, mio fratello, il mio braccio destro che con i suoi piccoli consigli è sempre riuscito a darmi la forza di non arrendermi mai. Grazie.

A Matteo, il mio ragazzo, per essere stato presente in un momento difficile che sembrava impossibile superarlo. Grazie per essere stato la spalla su cui piangere quando ne avevo bisogno, grazie per avermi sempre sostenuta e per avermi spronata e grazie per i momenti di spensieratezza. Se sono arrivata qui, è anche grazie a te.

Non per ultimo, ringrazio le mie amiche dell'università senza le quali non sarei mai riuscita ad arrivare fin qui. Grazie per il sostegno che mi avete dato, per avermi ascoltata nella pausa al language café, per essere sempre state presenti. Ancora grazie.